SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 135° — Numero 6

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 10 gennaio 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione.*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1994.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1993.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 5

Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recante: «Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica», corredato delle relative note.

Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, recante: «Modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361», corredato delle relative note.

94A0115-94A0116

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 1:

FIMEI - Finanziaria industriale mobiliare ed immobiliare, società per azioni, in Milano:

Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1993 (Repertorio n. 44830/5480).

Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1993 (Repertorio n. 44831/5481)

Rovatti A. & Figli Pompe, società per azioni, in Fabbrico (Reggio Emilia): Obbligazioni sorteggiate il 6 dicembre 1993.

Reggiana rimorchi, società per azioni, in Reggio Emilia: Obbligazioni sorteggiate il 6 dicembre 1993.

Ellebi, società per azioni, in Gualtieri (Reggio Emilia): Obbligazioni sorteggiate il 6 dicembre 1993.

C.I.S.A. - Calzaturificio italiano Soldini Arezzo, società per azioni, in Capolona (Arezzo): Obbligazioni sorteggiate il 5 dicembre 1993.

Berflex export, società per azioni, in liquidazione, in Vigevano: Obbligazioni sorteggiate il 7 dicembre 1993.

Immobiliare Nova, società per azioni, in Varese: Obbligazioni sorteggiate il 23 dicembre 1993.

Cagi maglierie, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 17 dicembre 1993.

Federbanca, società per azioni, sede centrale in Torino: Obbligazioni sorteggiate l'8 novembre 1993.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 4 gennaio 1994, n. 10.

Istituzione del parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena e altre disposizioni in materia di parchi nazionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È istituito, d'intesa con la regione Sardegna ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena, che comprende le isole e gli isolotti appartenenti al territorio del comune de La Maddalena, nonché le aree marine circostanti per una distanza di almeno un chilometro dalla costa.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente provvede alla delimitazione provvisoria del parco nazionale di cui al comma 1 e, sentiti la regione e gli enti locali interessati, adotta le misure di salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi, tenendo altresì conto dell'istituendo parco marino internazionale delle Bocche di Bonifacio. La gestione provvisoria del parco, fino alla costituzione dell'ente parco previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è affidata ad un apposito comitato di gestione.

Art. 2.

1. I fabbricati, le attrezzature e gli impianti di proprietà dello Stato e non direttamente utilizzati dal comune o da altre amministrazioni pubbliche, ivi compresi quelli dismessi dal Ministero della difesa che si trovano nel territorio del parco di cui all'articolo 1, sono ceduti all'ente parco.

Art. 3.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 2, cessano di avere efficacia il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della marina mercantile del 29 luglio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 1992, e il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze dell'8 agosto 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 25 agosto 1980; parimenti cessa di avere efficacia ogni altro vincolo in contrasto con le finalità della presente legge.

Art. 4.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, provvede all'adeguamento della disciplina dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ai princìpi della medesima legge.

Art. 5.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede a carico della previsione di spesa della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Al parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena si applicano le disposizioni della citata legge 6 dicembre 1991, n. 394, in quanto compatibili.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo del comma 7 dell'art. 2 della legge n. 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette) è il seguente: «7. La classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali sono effettuate, qualora rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con le stesse».

Nota all'art. 4:

— Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 35 della sopra citata legge n. 394/1991 è il seguente:

«Art. 35 *(Norme transitorie)*. — 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, si provvede all'adeguamento ai principi della presente legge, fatti salvi i rapporti di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge di dipendenti in ruolo, della disciplina del Parco nazionale d'Abruzzo, del Parco nazionale del Gran Paradiso, previa intesa con la regione a statuto speciale Val d'Aosta e la regione Piemonte, tenuto conto delle attuali esigenze con particolare riguardo alla funzionalità

delle sedi ed alla sorveglianza. Per il Parco nazionale dello Stelvio si provvede in base a quanto stabilito dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 Le intese ivi previste vanno assunte anche con la regione Lombardia e devono essere informate ai principi generali della presente legge.

2. In considerazione dei particolari valori storico-culturali ed ambientali, nonché della specialità degli interventi necessari per il ripristino e la conservazione degli importanti e delicati ecosistemi, la gestione delle proprietà demaniali statali ricadenti nei Parchi nazionali del Circeo e della Calabria sarà condotta secondo forme, contenuti e finalità, anche ai fini della ricerca e sperimentazione scientifica nonché di carattere didattico formativo e dimostrativo, che saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»

Nota all'art. 5:

— Per il titolo della già citata legge n 394 1991 si veda la nota all'art 1

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n 1217)

Presentato dal sen. COSSIGA ed altri il 5 maggio 1993

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede deliberante, il 19 maggio 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª, 6ª e parlamentare per le questioni regionali

Esaminato dalla 13ª commissione il 24 giugno 1993, 13 luglio 1993 e approvato il 15 luglio 1993

Camera dei deputati (atto n 2944)

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede legislativa, il 28 luglio 1993, con pareri delle commissioni I, IV, V, IX e XI.

Esaminato dalla VIII commissione il 10 novembre 1993 e approvato, con modificazioni, il 21 dicembre 1993

Senato della Repubblica (atto n 1217/B)

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede deliberante, il 22 dicembre 1993.

Esaminato dalla 13ª commissione e approvato il 23 dicembre 1993.

94G0012

LEGGE 4 gennaio 1994, n. 11.

Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La legge 8 agosto 1991, n. 264, si applica anche alle attività di rilascio di certificazione per conto di terzi e agli adempienti ad esse connessi, se previsti, alla data di entrata in vigore della stessa legge, nella licenza rilasciata dal questore ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per il disbrigo di pratiche automobilistiche.

2. L'attività indicata al numero 1) della tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, è di esclusiva competenza delle autoscuole.

3. L'attività di consulenza per la circolazione di mezzi di trasporto è esercitata da imprese e società, ai sensi della citata legge n. 264 del 1991, nonché, limitatamente alle funzioni di assistenza e agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida e i certificati di abilitazione professionale alla guida di mezzi di trasporto, dalle autoscuole. Nello svolgimento della suddetta attività si applicano alle autoscuole le disposizioni di cui alla citata legge n. 264 del 1991.

4. L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto esercitata dagli uffici in regime di concessione o di convenzionamento con gli automobile club istituiti successivamente alla data del 5 settembre 1991 è soggetta all'autorizzazione prevista dalla citata legge n. 264 del 1991. L'autorizzazione è rilasciata dalla provincia, nel rispetto del programma provinciale delle autorizzazioni di cui all'articolo 2, comma 3, della citata legge n. 264 del 1991, su richiesta dell'automobile club competente, direttamente a tale ente in relazione agli uffici dallo stesso specificamente indicati nella richiesta, purché i soggetti designati quali titolari degli uffici stessi siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 della citata legge n. 264 del 1991, nonché dell'attestato di idoneità professionale di cui all'articolo 5 della stessa legge. All'automobile club competente si applica l'articolo 9 della citata legge n. 264 del 1991.

Art. 2.

1. All'articolo 2, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 264, la parola: «sentite» è sostituita dalla seguente: «sentiti»; e dopo le parole: «associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale» sono inserite le seguenti: «e l'Automobile Club d'Italia».

2. All'articolo 5, comma 1, della citata legge n. 264 del 1991, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

«*d-bis)* un rappresentante designato dagli automobile club».

3. All'articolo 8, comma 1, della citata legge n. 264 del 1991, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

«*d-bis)* due rappresentanti designati dall'Automobile Club d'Italia, di cui uno con funzioni di supplente».

4. Nei locali sede degli uffici dell'Automobile Club d'Italia (ACI) e degli automobile club possono essere svolte esclusivamente le attività dirette al conseguimento dei fini istituzionali dell'ACI stesso. Nei locali sede degli uffici delle società e delle imprese che esercitano l'attività di cui all'articolo 1 della citata legge n. 264 del 1991 possono essere svolti esclusivamente servizi relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto.

Art. 3.

1. All'articolo 7, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 264, le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».

2. All'articolo 92, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».

3. Il comma 3 dell'articolo 92 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

«*3*. Chiunque abusivamente rilascia la ricevuta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni. Alla contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio consegue la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264. Ogni altra irregolarità nel rilascio della ricevuta è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila».

4. Il comma 4 dell'articolo 7 della citata legge n. 264 del 1991 è abrogato.

Art. 4.

1. L'articolo 10 della legge 8 agosto 1991, n. 264, è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Disposizioni transitorie*). — *1*. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano effettivamente da oltre tre anni, sulla base di licenza rilasciata dal questore ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'attività di disbrigo di pratiche automobilistiche o gestiscono in regime di concessione o di convenzionamento con gli automobile club uffici di assistenza automobilistica, conseguono, a domanda, l'autorizzazione da parte della provincia anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneità professionale previsti dall'articolo 5.

2. Nel caso in cui l'attività di cui al comma 1 sia esercitata effettivamente da almeno cinque anni, l'attestato di idoneità professionale di cui all'articolo 5 può essere ottenuto, a domanda del soggetto interessato, anche in difetto del richiesto titolo di studio.

3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano maturato i tre anni di esercizio effettivo dell'attività di cui al comma 1 conseguono, a domanda, l'autorizzazione da parte della provincia anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneità professionale previsti dall'articolo 5, purché attestino di aver frequentato con profitto un corso di formazione professionale nella prima o nella seconda sessione utile. I medesimi soggetti possono proseguire comunque l'esercizio dell'attività fino al conseguimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 3.

4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *g*).

5. I corsi di cui al comma 3 sono organizzati secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, sentiti l'Automobile Club d'Italia e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».

2. Il decreto di cui al comma 5 dell'articolo 10 della citata legge n. 264 del 1991, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa è tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 della citata legge n. 264 del 1991 in sostituzione di quella del dante causa; contestualmente alla revoca di quest'ultima, l'autorizzazione è rilasciata previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti da parte del richiedente.

4. In caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del titolare dell'impresa individuale, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, dagli eredi o dagli aventi causa del titolare medesimo, i quali entro tale periodo devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'articolo 5 della citata legge n. 264 del 1991.

5. Nel caso di società, a seguito di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del socio o dell'amministratore in possesso dell'attestato di idoneità professionale, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per lo stesso periodo di cui al comma 4, entro il quale un altro socio o un altro amministratore devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale.

6. I soggetti subentranti ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo, nel caso in cui non posseggano il titolo di studio richiesto, possono essere ammessi all'esame di cui all'articolo 5 della citata legge n. 264 del 1991 producendo, in sostituzione del titolo di studio, attestato di partecipazione al corso di formazione professionale di cui all'articolo 10, comma 3, della medesima legge n. 264 del 1991, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 circa l'ammissione all'esame ai fini del conseguimento dell'attestato di idoneità professionale si applicano anche al socio e ai familiari del titolare che, con atti certi e documenti probanti, dimostrino, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di aver coadiuvato, alla data del 5 settembre 1991, il titolare stesso nella conduzione dell'impresa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulagazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1.

— La legge n. 264/1991 reca: «Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto».

— Il testo dell'art. 115 del R.D. n. 773/1931 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) è il seguente:

«Art. 115 *(Art. 166 T.U. 1926).* — Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza licenza del questore.

La licenza è necessaria anche per l'esercizio del mestiere di sensale o di intromettitore.

Tra le agenzie indicate in questo articolo sono comprese le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi

La licenza vale esclusivamente pei locali in essa indicati.

E ammessa la rappresentanza».

— La legge n. 870/1986 reca: «Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti»

— Il testo del comma 3 dell'art. 2 della legge n 264/1991 è il seguente «3 Le province, sentiti i comuni, definiscono, entro i successivi novanta giorni, il programma provinciale delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto».

— Il testo dell'art. 3 della legge n. 264/1991 è il seguente:

«Art. 3 *(Autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto).* — 1. Nel riquadro dello sviluppo programmato del settore di cui all'art. 2, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è rilasciata, dalla provincia, al titolare dell'impresa che sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea residente in Italia;

b) abbia raggiunto la maggiore età;

c) non abbia riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-*bis* del codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;

d) non sia stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione,

e) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;

f) sia in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5;

g) disponga di locali idonei e di adeguata capacità finanziaria valutati alla stregua di criteri definiti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dei trasporti con proprio decreto, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2 Nel caso di società, l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata alla società. A tal fine, i requisiti di cui alle lettere *a), b), c), d)* ed *e)* del comma 1 devono essere posseduti:

a) da tutti i soci, quando trattasi di società di persone;

b) dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni,

c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società.

3. Nel caso di società, il requisito di cui alla lettera *f)* del comma 1 deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti di cui alle lettere *a), b)* e *c)* del comma 2 e il requisito di cui alla lettera *g)* del comma 1 deve essere posseduto dalla società

4. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato al contestuale deposito, presso l'amministrazione provinciale, di una cauzione pecuniaria di entità determinata, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri della marina mercantile e delle finanze, nonché al versamento del contributo *una tantum* di cui al comma 4 dell'articolo 8».

— Il testo dell'art 5 della legge n 264/1991 è il seguente.

«Art. 5 *(Attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto).* — 1. L'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è rilasciato, dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti, previo superamento di un esame di idoneità svolto davanti ad apposite commissioni istituite, su base regionale, con decreto del presidente della giunta regionale e composte da:

a) un rappresentante del Ministero dei trasporti, con funzioni di presidente, designato dal Ministro dei trasporti fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

b) un rappresentante del Ministero della marina mercantile ed un rappresentante del Ministero delle finanze, designati dai Ministri competenti fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate delle rispettive amministrazioni;

c) un rappresentante del comitato regionale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni e integrazioni, designato dal presidente del comitato fra i componenti,

d) due rappresentanti designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. Possono essere ammessi all'esame di idoneità di cui al comma 1, previo pagamento di un diritto di segreteria il cui importo è annualmente stabilito con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri della marina mercantile e delle finanze, coloro che siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere *a), b), c), d)* ed *e)* del comma 1 dell'art. 3 nonché di un diploma di istruzione superiore di secondo grado o equiparato.

3. Le sessioni di esame sono annuali e si svolgono in ogni capoluogo di regione secondo modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri della marina mercantile e delle finanze. L'esame consiste in una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata vertenti su nozioni di disciplina della circolazione stradale, di legislazione sull'autotrasporto, di disciplina della navigazione e legislazione complementare, di legislazione sul pubblico registro automobilistico e di legislazione tributaria afferente al settore. L'elenco completo dei quesiti e delle risposte deve essere messo a disposizione degli interessati almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'esame.

4. L'esame di idoneità di cui al comma 1 non è richiesto per i dirigenti preposti agli uffici di assistenza automobilistica degli automobile club che siano in servizio da almeno quindici anni».

Il testo dell'art. 9 della legge n. 264/1991 è il seguente:

«Art. 9 (*Vigilanza e sanzioni*). — 1. Le province e i comuni vigilano sull'applicazione della presente legge.

2. Il presidente della provincia, anche su iniziativa dei comuni, emana, in caso di accertate irregolarità nell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o di inosservanza delle tariffe minime e massime stabilite ai sensi dell'art. 8, atto di diffida. Ove siano accertate irregolarità persistenti o ripetute, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni e l'autorizzazione di cui all'art. 3 è sospesa per un periodo da uno a sei mesi.

3. Oltre che nel caso di cui al comma 4 dell'art. 7, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è revocata quando vengano meno i requisiti di cui all'art. 3 e quando siano accertati gravi abusi. In quest'ultimo caso si applica altresì la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dieci milioni, salva l'eventuale responsabilità civile e penale.

4. Chiunque esercita l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto senza essere in possesso della prescritta autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire venti milioni. Ove difetti altresì l'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 si applica l'art. 348 del codice penale».

Note all'art. 2:

— Il testo del comma 2 dell'art. 2 della legge n. 264/1991, come modificato dalla presente legge, è il seguente: «2. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore ordinato e compatibile con le effettive esigenze del contesto socio-economico, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, sentiti le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale *e l'Automobile Club d'Italia* definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per la programmazione numerica, a livello provinciale e in rapporto con l'indice provinciale della motorizzazione civile, delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto».

— Il testo del comma 1 dell'art. 5 della legge n. 264/1991, come modificato dalla presente legge, è il seguente: «1. L'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è rilasciato, dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti, previo superamento di un esame di idoneità svolto davanti ad apposite commissioni istituite, su base regionale, con decreto del presidente della giunta regionale e composte da:

a) un rappresentante del Ministero dei trasporti, con funzioni di presidente, designato dal Ministro dei trasporti fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

b) un rappresentante del Ministero della marina mercantile ed un rappresentante del Ministero delle finanze, designati dai Ministri competenti fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate delle rispettive amministrazioni;

c) un rappresentante del comitato regionale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni e integrazioni designato dal presidente del comitato fra i componenti;

d) due rappresentanti designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;

d-bis) *un rappresentante designato dagli automobile club*».

— Il testo del comma 1 dell'art. 8 della legge n. 264/1991, come modificato dalla presente legge, è il seguente: «1. Le tariffe minime e massime per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sono stabilite annualmente con decreto del Ministro dei trasporti su conforme deliberazione di una commissione nominata con decreto del Ministro dei trasporti e composta da:

a) due rappresentanti del Ministero dei trasporti, di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di supplente designati dal Ministro dei trasporti fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti;

b) due rappresentanti del Ministero della marina mercantile, di cui uno con funzioni di supplente, designati dal Ministro della marina mercantile fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate del Ministero;

c) due rappresentanti del Ministero delle finanze di cui uno con funzioni di supplente, designati dal Ministro delle finanze fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate del Ministero;

d) quattro rappresentanti delle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, di cui due con funzioni di supplente;

d-bis) *due rappresentanti designati dall'Automobile Club d'Italia di cui uno con funzioni di supplente*».

— Il testo dell'art. 1 della legge n. 264/1991 è il seguente:

«Art. 1 (*Attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto*). — 1. Ai fini della presente legge, per attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si intende lo svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza nonché di adempimenti, come specificati nella tabella *A* allegata alla presente legge e comunque ad essi connessi, relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, effettuato a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato».

Note all'art. 3:

— Il testo del comma 2 dell'art. 7 della legge n. 264/1991, come modificato dalla presente legge, è il seguente: «2. La ricevuta di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti il documento di circolazione del mezzo di trasporto o il documento di abilitazione alla guida per la durata massima di *trenta giorni* dalla data del rilascio, che deve essere lo stesso giorno annotato sul registro-giornale di cui all'art. 6.»

— Il testo dell'art. 92 del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 92 (*Estratto dei documenti di circolazione o di guida*). — 1. Quando per ragione d'ufficio i documenti di circolazione, la patente di guida e il certificato di abilitazione professionale, ovvero uno degli altri documenti previsti dall'art. 180, vengono consegnati agli uffici che ne hanno curato il rilascio per esigenze inerenti alle loro rispettive attribuzioni, questi ultimi provvedono a fornire, previo accertamento degli adempimenti prescritti, un estratto del documento che sostituisce a tutti gli effetti l'originale per la durata massima di sessanta giorni.

2. La ricevuta rilasciata dalle imprese o società di consulenza ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, sostituisce l'estratto di cui al comma 1 per la durata massima di quindici giorni dalla data di rilascio, che deve corrispondere allo stesso giorno di annotazione sul registro-giornale tenuto dalle predette imprese o società. Queste devono porre a disposizione dell'interessato, entro quindici giorni dal rilascio della ricevuta, l'estratto di cui al comma 1.

3. *Chiunque abusivamente rilascia la ricevuta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni. Alla contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio consegue la revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264. Ogni altra irregolarità nel rilascio della ricevuta è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.*

4. Alla violazione di cui al comma 2, secondo periodo, consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila».

— Il testo dell'art. 7 della legge n. 264/1991, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 7 (*Ricevute di consegna del documento di circolazione del mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla guida*). — 1. L'impresa o la società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, quando il documento di circolazione del mezzo di trasporto o il documento di abilitazione alla guida venga ad esse consegnato per gli adempimenti di competenza, rilasciano all'interessato una ricevuta conforme a modello approvato dal Ministro dei trasporti, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La ricevuta di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti il documento di circolazione del mezzo di trasporto, o il documento di abilitazione alla guida per la durata massima di quindici giorni dalla data del rilascio, che deve essere lo stesso giorno annotato sul registro-giornale di cui all'art. 6».

— Per il testo dell'art. 3 della legge n. 264/1991 si veda nelle note all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 5 della legge n. 264/1991 si veda nelle note all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 5 della legge n. 264/1991 si veda nelle note all'art. 1.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1123):

Presentato dall'on. BIONDI il 25 giugno 1992.

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede referente, il 16 settembre 1992, con pareri delle commissioni I, V, VII e XI.

Esaminato dalla IX commissione, in sede referente, il 10, 24 marzo 1993; 25 maggio 1993; 14 luglio 1993.

Assegnato nuovamente alla IX commissione, in sede legislativa, il 20 luglio 1993.

Esaminato dalla IX commissione, in sede legislativa, il 22 luglio 1993 e approvato il 29 luglio 1993.

Senato della Repubblica (atto n. 1452):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 9 settembre 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª e 11ª.

Esaminato dalla 8ª commissione il 25 novembre 1993; 2 dicembre 1993 e approvato il 15 dicembre 1993.

94G0013

DECRETO-LEGGE 7 gennaio 1994, n. 12.

Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di riutilizzo in un ciclo di produzione o in un ciclo di combustione dei residui derivanti dai cicli di produzione e di consumo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 5 gennaio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le attività finalizzate al riutilizzo come materia prima o come fonte di energia dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo.

2. Restano sottoposti al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni, i residui non destinati al riutilizzo.

3. Le disposizioni del presente decreto si applicano in attesa dell'attuazione delle direttive 91/156/CEE e 91/689/CEE, con particolare riferimento alla definizione ed alla classificazione dei rifiuti effettuata dalle direttive comunitarie stesse, e dell'applicazione del regolamento CEE 259/93.

Art. 2.

Esclusioni

1. Il riutilizzo di un residuo in un processo produttivo effettuato nello stesso stabilimento di produzione del residuo, nonché lo stoccaggio e l'eventuale trattamento effettuati all'interno dello stabilimento medesimo al fine del predetto riutilizzo, sono considerati parte integrante della produzione medesima.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai residui di origine vegetale e animale destinati al riutilizzo oggetto di specifiche norme di carattere igienico-sanitario e alimentare regolanti in modo autonomo la materia. Resta, comunque, disciplinato dal presente decreto l'utilizzo dei residui stessi sul suolo a beneficio

dell'agricoltura. I residui e le eccedenze derivanti dalle preparazioni, nelle cucine di qualsiasi tipo, di cibi solidi cotti e crudi non entrati nel circuito distributivo di somministrazione possono essere destinati alle strutture di ricovero degli animali di affezione previste dalla legge 14 ottobre 1991, n. 281, e successive modificazioni.

3. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i materiali quotati con precise specifiche merceologiche in borse merci o in listini e mercuriali ufficiali istituiti presso le camere di commercio dei capoluoghi di regione, sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e comunicati al Ministero dell'ambiente entro l'11 novembre 1993, nonché i semilavorati non costituenti residui di produzione e di consumo.

4. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le camere di commercio dei capoluoghi di regione trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministero dell'ambiente l'elenco completo dei materiali quotati di cui al comma 3 con le informazioni relative alle rispettive specifiche merceologiche. Nei successivi sessanta giorni il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede, con proprio decreto, alla ricognizione positiva dei materiali quotati che, in relazione alle loro precise specifiche merceologiche, proprietà e caratteristiche, continuano ad essere esclusi dal campo di applicazione del presente decreto e di quelli ai quali non si applica l'esclusione stessa; decorso tale termine provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri.

5. Ai fini dell'aggiornamento periodico dell'elenco nazionale di cui al comma 4, le camere di commercio dei capoluoghi di regione comunicano entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno i nuovi materiali quotati in listini e mercuriali, con l'indicazione precisa delle relative specifiche merceologiche. Entro i successivi sessanta giorni il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ad integrazione dell'elenco nazionale di cui al comma 4, individua con proprio decreto i materiali esclusi dal campo di applicazione del presente decreto e quelli ai quali non si applica l'esclusione stessa.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) riutilizzo: processo produttivo o processo di combustione per la produzione di energia nei quali vengono utilizzati, anche o esclusivamente, residui derivanti da cicli di produzione o di consumo;

b) stoccaggio: deposito temporaneo esterno allo stabilimento di produzione dei residui destinati al riutilizzo, e precedente il trasporto, il trattamento e/o il riutilizzo;

c) trasporto: operazione di movimentazione dei residui destinati al riutilizzo dal luogo di produzione al luogo di stoccaggio, trattamento e/o riutilizzo;

d) trattamento: operazione destinata a consentire il riutilizzo di un residuo;

e) materia prima corrispondente: la materia prima o la fonte di energia la cui utilizzazione viene sostituita in tutto o in parte da un residuo di un ciclo di produzione o di consumo;

f) raccolta: operazione di raggruppamento e/o di cernita dei residui;

g) residuo: sostanza residuale suscettibile di essere utilizzata come materia prima o come fonte di energia.

Art. 4.

Raccolta e trasporto

1. Chiunque intenda effettuare operazioni di raccolta o trasporto di residui destinati al riutilizzo deve, su carta libera e senza alcun onere finanziario, darne comunicazione al Comitato nazionale dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività, indicando la quantità, la natura, l'origine, la destinazione, la frequenza media della raccolta, la tipologia del mezzo di trasporto dei residui; per le attività in corso dalla data di entrata in vigore del presente decreto la comunicazione deve essere effettuata entro trenta giorni dalla stessa data. Il Comitato redige l'elenco degli operatori che hanno effettuato le comunicazioni ai sensi del presente decreto.

2. Durante il trasporto i residui di cui al presente articolo sono identificati dal documento di accompagnamento dei beni viaggianti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, dal quale, opportunamente integrato, devono risultare in particolare i seguenti dati:

a) nome ed indirizzo del produttore o detentore;

b) origine, composizione e quantità del residuo;

c) destinazione con l'indicazione delle operazioni di trattamento, di stoccaggio e di riutilizzo cui è soggetto il residuo;

d) data del trasporto;

e) nome ed indirizzo del destinatario.

3. I soggetti di cui al comma 1 non devono prestare le garanzie finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.

4. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1 la raccolta e il trasporto:

a) delle frazioni merceologiche dei residui provenienti da raccolte finalizzate, effettuate dai servizi di nettezza urbana, dalle associazioni che operano a fini ambientali, caritatevoli o comunque senza fini di lucro, ovvero da soggetti non dotati di sede fissa di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 26 del 19 marzo 1985, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 21 marzo 1985;

b) dei residui inerti purché privi di amianto, destinati ad essere riutilizzati in conformità al presente decreto;

c) delle terre da coltivo risultanti da operazioni di pulizia dei prodotti vegetali eduli;

d) delle frazioni merceologiche derivanti da raccolte finalizzate previste da norme statali o regionali in attuazione dei piani di gestione;

e) degli scarti delle lavorazioni agricole in generale, anche se derivanti da processi meccanici, comprese le lavorazioni della frutta, della caseina e delle sanse, nonché delle operazioni di falciatura e manutenzione di verde pubblico e privato.

4. Le sezioni regionali territorialmente competenti dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti redigono l'elenco degli operatori che hanno effettuato la comunicazione ai sensi del presente decreto.

5. In attesa dell'adozione delle norme di cui al comma 1, la disciplina di cui ai commi 2, 3 e 4 si applica alle operazioni di trattamento, stoccaggio e riutilizzo come materia prima in un processo produttivo dei residui elencati nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1990, con provenienza e destinazione conforme a quanto previsto nell'allegato medesimo.

Art. 5

Comunicazione

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce le norme tecniche generali che individuano i tipi, le caratteristiche dei residui e le condizioni riferite ai valori limite di sostanze pericolose contenute nei residui, ai valori limite di emissione, alle caratteristiche minime merceologiche dei prodotti ottenuti ed al tipo di attività, alle quali il riutilizzo dei residui stessi in un processo produttivo o in un ciclo di combustione per la produzione di energia è sottoposto alla disciplina prevista dal presente articolo. Con le stesse modalità si provvede all'aggiornamentoperiodico delle suddette norme tecniche e dell'elenco dei residui individuati.

2. Chiunque effettua o intende effettuare sul territorio nazionale il trattamento, lo stoccaggio o il riutilizzo dei residui di cui al comma 1 è tenuto a dare, in carta libera e senza alcun onere finanziario, alla sezione regionale dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti ed alla regione territorialmente competenti una comunicazione corredata da una relazione nella quale sono indicati provenienza, tipi, quantità e caratteristiche dei residui da trattare, stabilimento e ciclo di trattamento, di produzione o di combustione nel quale i residui stessi sono destinati ad essere riutilizzati, nonché le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai predetti cicli di riutilizzo. La regione può chiedere ulteriori dati ed informazioni per verificare il rispetto delle norme vigenti sulla tutela della salute e dell'ambiente e, qualora accerta la mancanza dei presupposti o dei requisiti dalle stesse richiesti, può vietare la prosecuzione dell'attività e la rimozione degli effetti già prodotti.

3. La comunicazione di cui al comma 2 deve essere effettuata entro sessanta giorni prima dell'inizio dell'attività e rinnovata in caso di modifica del processo di trattamento o del ciclo di produzione o di combustione. Per le attività in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto la comunicazione deve essere effettuata entro trenta giorni dalla stessa data.

Art. 6

Misure di sicurezza e procedure amministrative

1. Ferme restando le disposizioni del presente decreto, allo stoccaggio, trasporto e riutilizzo dei residui di cui all'articolo 5, si applicano altresì le norme tecniche di sicurezza e le procedure autorizzative previste dalla normativa vigente per le attività industriali o commerciali relative alla materia prima corrispondente, con particolare riferimento a quelle di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 1989, ed a quelle concernenti il trasporto ed il deposito di merci pericolose, tenendo conto delle sostanze e delle soglie quantitative che le rendono applicabili.

2. Gli impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica inferiore a 3 MW, nonché gli impianti termici e/o di climatizzazione con potenza termica inferiore a 500 KW, che utilizzano come fonte di energia i residui individuati in base all'articolo 5, sono considerati impianti ad inquinamento poco significativo ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 27 luglio 1991. Per gli impianti di generazione elettrica di potenza termica superiore la comunicazione di cui all'articolo 5 è compresa nell'istanza di autorizzazione di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, sulla quale la regione dovrà esprimersi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta. Resta comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 15, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, qualora dall'utilizzo dei residui come fonte di energia derivino variazioni qualitative delle emissioni inquinanti dell'impianto.

3. In mancanza delle norme tecniche di sicurezza di cui al comma 1, l'impresa è tenuta ad applicare le norme tecniche previste dalla normativa vigente per i rifiuti speciali ovvero tossici e nocivi, e per le corrispondenti attività previste nell'articolo 3 del presente decreto in relazione alle caratteristiche del residuo dichiarate nel registro di carico e scarico e nel documento di accompagnamento di cui agli articoli 4, comma 2, e 3

4. Lo stoccaggio dei residui tossici e nocivi destinati al riutilizzo, anche se effettuato all'interno dello stabilimento di produzione degli stessi, non può comunque superare i centottanta giorni salvo motivata proroga da pare della competente regione e salve le prescrizioni tecniche imposte dalla regione per il periodo di deroga a tutela dell'ambiente e della salute.

Art. 7.

Movimenti transfrontalieri

1. All'esportazione e all'importazione dei residui destinati al riutilizzo sottoposti al regime di cui all'articolo 5 si applicano le norme in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 22 ottobre 1988, n. 457, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 31 ottobre 1988.

2. All'esportazione dei residui di cui al comma 1, dichiarati non tossici e nocivi nella documentazione di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 4, si applica la procedura di cui all'articolo 13, del decreto del Ministro dell'ambiente 22 ottobre 1988, n. 457.

3. Le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 22 ottobre 1988, n. 457, non si applicano all'importazione dei residui di cui al comma 2, a condizione che il destinatario dei residui stessi abbia adempiuto alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 8

Autorizzazioni

1. Le operazioni di trattamento, stoccaggio e riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo non individuati ai sensi dell'articolo 5 sono sottoposte al regime autorizzatorio e giuridico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

Art. 9.

Registri di carico e scarico

1. I soggetti che svolgono attività di raccolta e trasporto dei residui tossici e nocivi destinati al riutilizzo, nonché di stoccaggio dei medesimi, anche se effettuato all'interno dello stabilimento di produzione, e coloro che effettuano attività di produzione, stoccaggio, importazione, esportazione, trattamento e riutilizzo dei residui sottoposti al regime di cui all'articolo 5, ad esclusione dei soggetti e delle operazioni di cui all'articolo 4, comma 4, devono annotare, secondo le rispettive operazioni effettuate, su appositi registri numerati e vidimati dall'ufficio del registro al momento del prelievo o dello stoccaggio, giornalmente o in modo congruo rispetto ai relativi processi per ciascuna tipologia di residui, le seguenti informazioni:

a) la quantità (peso o volume, se necessario correlati alla percentuale di umidità);

b) la qualità (principali caratteristiche chimiche-fisiche-merceologiche, con la precisazione se trattasi di residuo tossico e nocivo);

c) la provenienza (identificazione dell'impianto e dell'attività produttiva specifica);

d) la frequenza della raccolta;

e) il nome dell'impresa che ha effettuato il trasporto in arrivo e in partenza e la relativa targa del mezzo di trasporto utilizzato;

f) le date di carico e di scarico;

g) il modo di trattamento e di riutilizzo.

2. I registri di cui al comma 1 possono essere sostituiti, purché vidimati ed integrati con gli elementi in esso previsti, da:

a) registri di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475;

b) registri IVA di acquisto e vendita;

c) scrittura ausiliare di magazzino di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni:

d) altri registri la cui tenuta sia resa obbligatoria da disposizioni di legge se vidimati ed integrati ai sensi del comma 1.

3. I registri devono essere messi a disposizione dell'autorità di controllo nel caso di ispezione agli insediamenti.

4. I registri devono essere conservati per almeno cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.

5. I registri possono essere tenuti anche dalle organizzazioni artigianali interessate, che provvedono ad annotare i dati di cui al comma 1 con cadenza mensile.

Art. 10.

Obbligo di informazione

1. I soggetti di cui all'articolo 9, o il loro legale rappresentante o un loro delegato risultante da atto scritto, comunicano annualmente alla regione o alla provincia delegata, entro il 28 febbraio di ogni anno a partire da quello successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i dati relativi alle caratteristiche qualitative e quantitative dei residui prodotti, trattati o utilizzati, con la precisazione se trattasi di residuo tossico e nocivo, desunti dai registri di carico e scarico.

2. Le regioni o le province delegate entro il 31 dicembre di ogni anno trasmettono le informazioni ottenute attraverso le comunicazioni di cui al comma 1 al Ministero dell'ambiente, ai fini della valutazione ed elaborazione statistica dei dati, che può avvalersi della collaborazione dell'Unione delle camere di commercio ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, in accordo con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 11.

Controlli

1. In attuazione dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e salvo che la legge regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano non dispongano diversamente, i controlli sulle operazioni di raccolta e trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo, previste nel presente decreto, sono esercitati dalle province, che si avvalgono, per gli aspetti tecnici, dei competenti servizi tecnici.

2. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche, prelievi di campioni all'interno dello stabilimento, impianto e impresa che produca o che svolga le operazioni di cui al comma 1.

Art. 12.

Sanzioni e causa di non punibilità

1. Chiunque, nello svolgimento delle operazioni previste nel presente decreto, relative a residui individuati, non osserva gli obblighi stabiliti dall'articolo 4, commi 1 e 2, dall'articolo 5, commi 2 e 3, dall'articolo 6, commi 2 e 3, dall'articolo 9 e dall'articolo 10, comma 1, è punito con l'ammenda da lire tre milioni a lire dieci milioni.

2. Chiunque, nello svolgimento delle operazioni previste nel presente decreto, relative a residui individuati, non osserva le prescrizioni di cui all'articolo 6, comma 4, ovvero quelle stabilite nel decreto previsto dall'articolo 5, comma 1, e nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1990, è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire tre milioni a lire dieci milioni. In caso di superamento dei valori limite di emissione ovvero dei valori limite di qualità dell'aria nonché di riutilizzo in cicli di combustione di residui non conformi alle prescrizioni stabilite dal decreto di cui all'articolo 5, comma 1, si applicano le sanzioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

3. Non è punibile chiunque, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ha commesso un fatto previsto come reato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni, nell'esercizio di attività qualificate come operazioni di raccolta e trasporto, stoccaggio, trattamento o pretrattamento, recupero o riutilizzo di residui nei modi e nei casi previsti ed in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1990, ovvero di norme regionali.

4. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni, non si applicano nella parte in cui disciplinano, anche agli effetti sanzionatori, le attività che il presente decreto disciplina e qualifica come attinenti al riutilizzo dei residui. Si applicano le sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, qualora i residui non sono destinati in modo effettivo ed oggettivo al riutilizzo.

Art. 13.

Abrogazione di norme

1. È abrogato l'articolo 2 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475. Sono fatte salve le leggi regionali in materia in quanto compatibili con le disposizioni di principio del presente decreto.

Art. 14.

Disposizioni transitorie

1. Ai fini della prima individuazione dei residui destinati al riutilizzo di cui all'articolo 5, comma 1, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni trasmettono al Ministero dell'ambiente ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'elenco dei residui destinati al riutilizzo in processi produttivi in base a specifica disciplina regionale, con indicazione delle caratteristiche, della provenienza e della destinazione dei residui stessi.

2. In attesa della suddetta individuazione le attività di stoccaggio, trattamento e riutilizzo dei residui di cui al comma 1 sono sottoposte alla comunicazione di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4, nella quale deve essere altresì precisato l'atto che sottopone il residuo stesso alla specifica disciplina regionale.

Art 15.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SPINI, *Ministro dell'ambiente*

SAVONA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

GARAVAGLIA, *Ministro della sanità*

PALADIN, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

94G0019

DECRETO-LEGGE 10 gennaio 1994, n. 13.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, recante attuazione della direttiva n. 82/501/CEE, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendio;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere ad una sollecita applicazione delle disposizioni relative alla prevenzione di incidenti rilevanti degli impianti industriali ad alto rischio ed alla limitazione delle conseguenze per la popolazione e per l'ambiente di eventuali incidenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e sostituito dal seguente:

«Art. 4. *(Obbligo di notifica).* — *1.* Sono tenuti a notificare l'oggetto della loro attività al Ministero dell'ambiente e al comitato tecnico regionale di cui all'art. 15 i fabbricanti che:

a) esercitino un'attività industriale che comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze pericolose riportate nelle quantità indicate nell'allegato III, come modificato dal decreto 20 maggio 1991 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, come:

1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attività industriale interessata;

2) prodotti della fabbricazione;

3) sottoprodotti,

4) residui;

5) prodotti di reazioni accidentali;

b) immagazzinino una o più sostanze pericolose riportate nell'allegato II, come modificato dal decreto 20 maggio 1991 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, nelle quantità ivi indicate nella seconda colonna;

c) posseggano più stabilimenti, distanti tra loro meno di 500 metri, ove le quantità delle sostanze pericolose, di cui alle lettere *a)* e *b)*, siano complessivamente raggiunte o superate;

d) nel caso di aree ed elevata concentrazione di attività industriali, individuate ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *c)*, operino in stabilimenti, appartenenti a distinti titolari, distanti tra loro meno di 500 metri, ove le quantità delle sostanze pericolose, di cui alle lettere *a)* e *b)*, siano complessivamente raggiunte o superate.

2. Sono altresì tenuti alla notifica i soggetti che intraprendano una attività industriale rientrante nell'ambito di applicazione del comma 1, ovvero che apportino modifiche che possono avere implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti, secondo i criteri stabiliti con i decreti previsti dall'articolo 12, comma 2.

3. Per le modifiche di attività esistenti che non comportano implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti, sino all'applicazione dei provvedimenti in materia di cui agli articoli 12 e 13, si applica la procedura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577. In tali casi il fabbricante non è tenuto alla presentazione del rapporto di sicurezza purché fornisca documentata dichiarazione che la modifica non costituisce aggravio del preesistente livello di rischio. Il fabbricante terrà conto della suddetta modifica in occasione dell'aggiornamento triennale del rapporto di sicurezza.».

Art. 2.

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 5 *(Contenuti della notifica).* — *1.* Alla notifica di cui all'articolo 4 deve essere allegato un rapporto di sicurezza, redatto secondo le modalità di cui all'articolo 9 e contenente i seguenti elementi:

a) informazioni, relative alle sostanze riportate negli allegati II e III, come modificati dal decreto 20 maggio 1991 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, concernenti:

1) i dati e le informazioni di cui all'allegato V;

2) la fase dell'attività, in cui tali sostanze intervengono o possono intervenire;

3) la quantità;

4) il comportamento chimico e fisico nelle condizioni normali di utilizzazione durante il procedimento;

5) le forme in cui tali sostanze possono presentarsi o trasformarsi in caso di anomalie prevedibili;

6) le altre sostanze pericolose la cui presenza, anche eventuale, può influire sul rischio potenziale dell'attività industriale in questione;

b) informazioni relative agli impianti concernenti:

1) la loro ubicazione, le relative caratteristiche idrogeologiche e sismiche, le condizioni metereologiche dominanti, nonché le fonti di pericolo imputabili alla situazione del luogo;

2) il numero massimo degli addetti e segnatamente di quelli esposti al rischio;

3) la descrizione generale dei processi tecnologici;

4) la descrizione delle parti dell'impianto rilevanti dal punto di vista della sicurezza, delle cause di pericolo, delle condizioni che rendono possibile il verificarsi di un incidente rilevante e delle misure di prevenzione adottate o previste;

5) le misure prese per assicurare che siano disponibili in ogni momento i mezzi tecnici necessari per garantire il funzionamento degli impianti in condizioni di sicurezza e per far fronte a qualsiasi inconveniente;

6) le cautele operative da usare in ogni caso di incidenti rilevanti;

c) informazioni relative ad eventuali situazioni di incidente rilevante concernenti:

1) i piani di emergenza, compresa l'attrezzatura di sicurezza, i sistemi di allarme e i mezzi di intervento previsti all'interno dello stabilimento in caso di incidente rilevante;

2) qualsiasi informazione necessaria alle autorità competenti per consentire l'elaborazione dei piani di emergenza esterni di cui all'articolo 17;

3) il nome della persona o delle persone responsabili per la sicurezza e per l'attuazione dei piani di emergenza interni, nonché per la comunicazione immediata dell'incidente al prefetto e all'autorità competente;

d) indicazioni sulle misure assicurative della responsabilità civile e sulle garanzie per i rischi di danni a persone, a cose e all'ambiente, che il fabbricante abbia adottato in relazione all'attività esercitata.

2. I rapporti di sicurezza devono essere sottoscritti da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o dei chimici ovvero, nell'ambito delle proprie competenze professionali, all'albo dei periti industriali.

3. Per gli stabilimenti nei quali siano ubicati impianti o depositi di uno stesso fabbricante sottoposti ad obblighi sia di notifica sia di dichiarazione ai sensi dell'articolo 6, il fabbricante deve allegare alla notifica i contenuti della dichiarazione stessa.».

Art. 3.

1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 6 *(Obbligo di dichiarazione)*. — *1.* Sono tenuti alla dichiarazione, mediante autocertificazione con le modalità e gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i fabbricanti che:

a) esercitino un'attività industriale che comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze pericolose identificate con i criteri dell'allegato IV, come modificato dal decreto 20 maggio 1991 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, nelle quantità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 1989, come:

1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attività industriale interessata;

2) prodotti della fabbricazione;

3) sottoprodotti;

4) residui;

5) prodotti di reazioni accidentali;

b) immagazzinino una o più sostanze pericolose riportate nell'allegato II, come modificato dal decreto 20 maggio 1991 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, nelle quantità ivi indicate nella prima colonna.

2. Sono altresì soggetti all'obbligo della dichiarazione mediante autocertificazione i fabbricanti che intraprendono un'attività industriale rientrante nell'ambito di applicazione del comma 1.

3. Il fabbricante trasmette la dichiarazione alla regione secondo le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *b)*, allegando un rapporto di sicurezza che attesti l'osservanza delle norme generali di sicurezza previste dai decreti di cui all'articolo 12 e che indichi le modalità relative:

a) all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti;

b) all'adozione di misure di sicurezza appropriate;

c) all'informazione, all'addestramento e all'attrezzatura, ai fini della sicurezza delle persone che lavorano in situ.

4. Il fabbricante indica altresì le eventuali misure assicurative della responsabilità civile e le garanzie per i rischi di danni a persone, a cose e all'ambiente adottate in relazione all'attività esercitata.».

Art. 4.

1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 9 *(Nuove attività industriali)*. — *1.* Il fabbricante prima di dare inizio alla costruzione degli impianti presenta, al Ministero dell'ambiente ed al comitato tecnico regionale, un rapporto preliminare di sicurezza relativo alla fase di nulla-osta di fattibilità. Il rapporto è formulato secondo le specificazioni contenute al punto 5 dell'allegato *A* al decreto del Ministro dell'interno 2 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 6 settembre 1984 ed emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e secondo la struttura di cui all'allegato I al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989,

pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 1989, utilizzando la corrispondenza riportata nell'appendice allo stesso allegato. Resta fermo il potere delle autorità emananti di modificare i citati decreti.

2. Prima di dare inizio all'attività industriale, il fabbricante presenta alle stesse autorità il rapporto definitivo di sicurezza, integrando quello preliminare con gli elementi necessari per conformarlo alle indicazioni contenute nell'articolo 5, comma 1, e alle ulteriori specificazioni stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 e successive modificazioni, di cui al comma 1.

3. Gli adempimenti e le procedure previste dal presente decreto nel campo delle attività soggette alla notifica di cui all'articolo 4 sostituiscono a tutti gli effetti il procedimento tecnico amministrativo di prevenzione incendi derivante dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e dal decreto attuativo del Ministro dell'interno 2 agosto 1984, di cui al comma 1.».

Art. 5.

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono sostituiti dai seguenti:

«*2.* Il prefetto informa immediatamente i Ministri per il coordinamento della protezione civile, dell'interno, dell'ambiente e della sanità nonché il presidente della giunta regionale.

3. Le autorità di cui ai commi 1 e 2 raccolgono le informazioni eventualmente necessarie al completamento dell'analisi dell'incidente e adottano, secondo le rispettive competenze e sulla base del piano di emergenza esterno di cui all'articolo 17, i necessari provvedimenti, il cui onere è posto, anche in via di rivalsa, a carico del fabbricante, fatte salve le misure assicurative di cui agli articoli 5, comma 1, lettera *d)*, e 6, comma 4.».

Art. 6.

1. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 11 *(Informazioni)*. — *1.* Le informazioni e i dati relativi alle attività industriali, raccolti dalle autorità pubbliche in applicazione del presente decreto, possono essere utilizzati solo per gli scopi per i quali sono stati richiesti.

2. La diffusione delle informazioni desumibili dalla notifica o dalla dichiarazione e dai relativi allegati, da parte di chiunque ne venga a conoscenza per motivi attinenti al suo ufficio, costituisce violazione delle disposizioni vigenti in materia di segreto industriale.

3. I fabbricanti contestualmente alla notifica ed alla dichiarazione inviano, al Ministero dell'ambiente e al comitato tecnico regionale, la scheda di informazione riportata nell'allegato VII di cui al decreto 20 maggio 1991 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità.

4. I sindaci dei comuni ove sono localizzate le attività industriali disciplinate dal presente decreto rendono note alla popolazione le misure di sicurezza e le norme di comportamento da seguire in caso di incidente rilevante sulla base delle linee di indirizzo stabilite dal Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'articolo 17.

5. Le notizie di cui al comma 4 sono ripubblicate ad intervalli regolari e devono essere aggiornate dal sindaco sulla base delle conclusioni dell'istruttoria di cui all'articolo 18.».

2. In difetto delle linee di indirizzo di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come modificato dal presente decreto, si applicano le specificazioni contenute nell'allegato *A* al presente decreto.

Art. 7.

1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 12 *(Funzioni di indirizzo)*. — *1.* Con uno o più decreti il Ministro dell'ambiente, in conformità alle proposte della conferenza di servizi di cui all'articolo 14, stabilisce le norme generali di sicurezza, nonché le modalità con le quali il fabbricante deve procedere all'individuazione dei rischi di incidente rilevante, all'adozione delle misure di sicurezza, all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ.

2. Con gli stessi decreti sono stabiliti i criteri di valutazione dei rapporti di sicurezza, i criteri di riferimento per l'adozione di iniziative specifiche in relazione ai diversi tipi di incidente, nonché i criteri per l'individuazione delle modifiche alle attività industriali che possono avere implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti.».

Art. 8.

1. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 13 *(Compiti del Ministro dell'ambiente)*. — *1.* Il Ministro dell'ambiente, in conformità alle proposte della conferenza di servizi di cui all'articolo 14, esercita le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività connesse all'applicazione del presente decreto e:

a) stabilisce le procedure per la vigilanza e per la valutazione dell'efficacia e dello stato di applicazione delle disposizioni del presente decreto;

b) individua secondo modalità uniformi i contenuti dell'autocertificazione di cui all'articolo 6;

c) individua le aree ad elevata concentrazione di attività industriali che possono comportare maggiori rischi di incidenti rilevanti e nelle quali è richiesta la notifica ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), e la predisposizione di piani di emergenza esterni interessanti l'intera area ai sensi dell'articoldo 17;

d) indica le quantità di sostanze individuate con i criteri di cui all'allegato IV, come modificato dal decreto 20 maggio 1991 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, nonché le modalità di detenzione delle stesse, che consentono l'esenzione dall'obbligo della dichiarazione.

2. Il Ministro dell'ambiente, sentita la conferenza di servizi, provvede a:

a) comunicare le informazioni relative ai piani di emergenza esterna previsti dall'articolo 17, comma 2, agli Stati membri delle Comunità europee che possono essere coinvolti in un incidente rilevante dovuto ad un'attività industriale notificata ai sensi dell'articolo 4;

b) predisporre ed aggiornare l'inventario nazionale delle attività industriali suscettibili di causare incidenti rilevanti;

c) predisporre una banca dati sui rapporti di sicurezza e sulle relative conclusioni;

d) informare tempestivamente la Commissione delle Comunità europee sugli incidenti rilevanti verificatisi sul territorio nazionale e comunicare, non appena disponibili, le informazioni che figurano nell'allegato VI, come modificato dal decreto 20 maggio 1991 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità;

e) segnalare alla Commissione delle Comunità europee l'opportunità di aggiungere altre sostanze agli allegati II e III della direttiva n. 82/501/CEE e tutte le misure eventualmente prese per quanto riguarda tali sostanze.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, in conformità alla proposta della conferenza di servizi, sarà data attuazione alle direttive emanate dalla Comunità europea per le parti in cui modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico previste dalla direttiva n. 82/501/CEE.».

Art. 9.

1. L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (*Conferenza di servizi per i rischi industriali*). — *1.* Il Ministro dell'ambiente convoca periodicamente e, comunque, ogni volta che sia necessario una conferenza di servizi con l'intervento:

a) del direttore del servizio inquinamento atmosferico, acustico e industrie a rischio del Ministero dell'ambiente, con funzione di presidente;

b) del direttore del servizio igiene pubblica del Ministero della sanità, con funzioni di vice presidente;

c) dell'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con funzioni di vice presidente;

d) del direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

e) di uno o più funzionari dipendenti dalle pubbliche amministrazioni competenti in relazione all'oggetto della conferenza.

2. I dirigenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 possono farsi rappresentare da un delegato.

3. La conferenza propone al Ministero dell'ambiente gli atti e i decreti di cui agli articoli 12 e 13 e svolge i compiti previsti dall'articolo 18.

4. Entro novanta giorni dalla prima convocazione, la conferenza fissa il programma delle attività da svolgere, anche al fine di fornire al Dipartimento della protezione civile elementi per la predisposizione dei piani di emergenza esterni provvisori.».

2. La prima convocazione della conferenza di servizi di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è effettuata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 10.

1. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (*Organi tecnici regionali*). — *1.* Il comitato di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, cura gli adempimenti relativi all'istruttoria sulle attività industriali di cui all'articolo 4.

2. Il commissario del Governo nella regione convoca, ogni volta che si renda necessario e anche su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'ambiente in conformità alle indicazioni della conferenza di servizi di cui all'articolo 14, o del presidente del comitato tecnico regionale di cui al comma 1, apposite conferenze di servizi fra i membri del comitato stesso e i funzionari dipendenti dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti statali, regionali e comunali, competenti in relazione all'oggetto della conferenza.».

Art. 11.

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, la lettera a) è abrogata e la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) ricevono ed esaminano le dichiarazioni di cui all'articolo 6;».

Art. 12.

1. Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dai seguenti:

«*1*. Il Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, stabilisce le linee guida per la pianificazione dell'emergenza esterna, provvisoria o definitiva, e per la relativa informazione alla popolazione, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente.

1-bis. Per limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti, sulla scorta delle informazioni fornite dal fabbricante, delle conclusioni dell'istruttoria, delle linee guida previste al comma 1, nonché delle eventuali valutazioni formulate dal Dipartimento della protezione civile, il prefetto predispone, sulla base delle procedure previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive norme regolamentari, un piano di emergenza esterno all'impianto. Il piano è comunicato al Ministero dell'ambiente e alla regione. Il prefetto predispone altresì un piano di emergenza esterna per ciascuna delle aree ad alta concentrazione industriale definite ai sensi del comma 1, lettera *c)*, dell'articolo 13.».

2. Il comma 3 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è abrogato.

Art. 13.

1. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 18 *(Istruttoria per le attività industriali soggette a notifica)*. — *1*. Ricevuta la notifica di nuove attività industriali, il Ministero dell'ambiente trasmette al comitato tecnico regionale le eventuali osservazioni o indicazioni in conformità al parere della conferenza di servizi, anche a fini di coordinamento e di uniformità di indirizzo.

2. Per gli stabilimenti nei quali siano ubicati impianti o depositi di uno stesso fabbricante sottoposti ad obblighi sia di notifica sia di dichiarazione, si procede ad un unico esame previa comunicazione al fabbricante, alla regione ed al comune.

3. Il fabbricante, anche a mezzo di un tecnico di sua fiducia, può prendere visione degli atti del procedimento, presentare osservazioni scritte, documentazioni integrative e puo partecipare alle ispezioni e sopralluoghi nello stabilimento e, se richiesto, alle riunioni del comitato tecnico regionale.

4. Il comitato tecnico regionale effettuata l'istruttoria per la fase di nulla-osta di fattibilità prevista dall'articolo 9, comma 1, entro centoventi giorni dal ricevimento degli atti e trasmette le conclusioni al fabbricante, alla regione, al comune e al Ministero dell'ambiente, nonché, per le attività soggette alla disciplina del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Ricevuto il rapporto definitivo di sicurezza, il comitato tecnico regionale espleta le necessarie verifiche ed ispezioni. Entro centoventi giorni dal ricevimento degli atti, con riferimento alle norme generali di sicurezza ed ai criteri previsti dall'articolo 12, ovvero, in difetto di queste, alle norme vigenti, formula le conclusioni nelle quali indica le valutazioni finali, le eventuali prescrizioni integrative e i tempi di attuazione delle stesse e le invia al fabbricante, alla regione e al Ministero dell'ambiente.

6. Trascorso il termine di cui al comma 5, in mancanza di provvedimenti, il fabbricante può dare inizio all'attività industriale, fatte salve le autorizzazioni di competenza di altre amministrazioni e senza pregiudizio delle successive determinazioni del comitato, presentando una perizia giurata redatta da professionisti iscritti nei relativi albi professionali, che attesti la sicurezza degli impianti con particolare riferimento:

a) alla veridicità e alla completezza delle informazioni contenute nel rapporto di sicurezza;

b) alla conformità della progettazione e della realizzazione degli impianti ai principi della buona tecnica e ai criteri della migliore sicurezza impiantistica.

7. Nei casi in cui siano richieste al fabbricante motivate informazioni supplementari, i termini di cui ai commi 4 e 5 sono sospesi per tutto il tempo necessario per acquisirle, che in ogni caso non può essere superiore a mesi sei complessivamente.

8. Le conclusioni di cui al comma 5 sono altresì trasmesse:

a) al Dipartimento della protezione civile e al prefetto ai fini della predisposizione del piano di emergenza esterno;

b) al sindaco, per l'adozione degli eventuali vincoli o varianti al piano regolatore e per l'aggiornamento dell'informazione alla popolazione;

c) al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nei casi di attività soggette alla disciplina del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni.

9. Per le attività industriali soggette a notifica, il sindaco rilascia la concessione edilizia subordinatamente alla acquisizione delle conclusioni per il nulla-osta di fattibilità ai sensi del comma 4, nonché concede l'agibilità degli impianti previa acquisizione delle conclusioni della istruttoria formulate ai sensi del comma 5.».

Art. 14.

1. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 19 (*Aggiornamento normativa tecnica*). — *1*. Nel caso in cui, con i provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 13, siano modificati gli allegati del presente decreto, ovvero nel caso in cui, a seguito di nuove disposizioni aventi attinenza con la conoscenza e la valutazione dei rischi, si estende il campo delle sostanze pericolose, le imprese esistenti che per effetto di tali modifiche rientrano negli obblighi degli articoli 4 e 6 devono espletare i necessari adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore della modifica ».

Art. 15.

1. L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 20 (*Ispezioni*). — *1*. Ferme restando le attribuzioni delle Amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali e locali, definite dalla vigente legislazione, il Ministro dell'ambiente può altresì autorizzare ulteriori ispezioni incaricando, previa designazione dell'amministrazione di appartenenza, personale dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché personale appartenente ai ruoli tecnici dei Ministeri dell'ambiente e della sanità.

2. Il personale di cui al comma 1, operante secondo direttive emanate dal Ministro dell'ambiente ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *a*), può accedere a tutti gli impianti e le sedi di attività e richiedere tutti i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Il personale, munito di documento di riconoscimento e dell'atto di incarico rilasciato dal Ministero dell'ambiente, è equiparato al personale di polizia giudiziaria.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 1500 milioni annui, a decorrere dal 1994, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, al quale altresì affluiscono le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 21, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo capitolo.».

Art. 16.

1. Nel comma 6 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, le parole: «dall'articolo 19, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 18» e le parole: «dai Ministeri dell'ambiente e della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «dal comitato tecnico regionale».

Art. 17.

1 È abrogato l'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175.

Art. 18.

1. Per far fronte ai compiti di cui al presente decreto, il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere, ripartendo fra i comitati tecnici regionali secondo le necessità, ventisei unità di personale da inquadrare nel profilo di ispettore antincendio. L'organico di tale profilo, risultante dall'applicazione dell'articolo 9, comma 1, della legge 5 dicembre 1988, n. 521, è pertanto incrementato dalle predette unità.

2. Per far fronte ai compiti di cui al presente decreto, saranno assegnate al Ministero dell'interno, nell'ambito delle dotazioni organiche, ventisei unità da inquadrare nel profilo di dattilografo e ventisei unità da inquadrare nel profilo di coadiutore, mediante la procedura di mobilità ai sensi della vigente normativa.

3. È istituita, presso il Servizio inquinamento atmosferico, acustico e industrie a rischio del Ministero dell'ambiente, la divisione rischio industriale. A tale fine, la dotazione organica complessiva di cui alla tabella *A* allegata alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, è aumentata di una unità di primo dirigente tecnico. Nell'ambito della dotazione organica complessiva di cui alla tabella *B* allegata alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, saranno assegnate venti unità mediante la procedura di mobilità ai sensi della vigente normativa. Le venti unità sono così distribuite:

VIII qualifica:

chimico direttore n. 2 unità;
fisico direttore n. 1 unità;
geologo direttore n. 1 unità;
ingegnere direttore n. 3 unità;
analista di sistema n. 1 unità;
biologo direttore n. 1 unità;

VII qualifica:

ingegnere n. 2 unità,
programmatore di sistema n. 1 unità;
collaboratore amministrativo n. 1 unità;

VI qualifica:

assistente statistico n. 1 unità;
programmatore n. 1 unità;
assistente linguistico n. 1 unità;

IV qualifica:

dattilografo n. 2 unità;
addetto alle unità di acquisizione dati n. 2 unità.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede ai necessari adempimenti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente.

5. Per gli adempimenti relativi all'istruttoria sulle attività industriali di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, il Ministero dell'ambiente può affidare incarichi ad esperti con contratto di diritto privato sulla base di uno schema tipo approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro. Gli esperti possono rappresentare il Ministero dell'ambiente nelle conferenze di servizi previste dagli articoli 9 e 10 del presente decreto.

6. Per le finalità di cui al comma 1 la spesa è valutata in lire 1.040 milioni annui, a decorrere dal 1994, da iscrivere nell'apposito capitolo del Ministero dell'interno.

7. Per le finalità di cui al comma 3 la spesa è valutata in lire 57 milioni annui, a decorrere dal 1994, da iscrivere nell'apposito capitolo del Ministero dell'ambiente.

8. Per gli esperti di cui al comma 5 è autorizzata la spesa annua di lire 1.800 milioni, a decorrere dal 1994, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

Art. 19.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 4.397 milioni annui, a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 3.000 milioni annui, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente, quanto a lire 1.397 milioni, per l'anno 1994, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e per gli anni 1995 e 1996 le proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 20.

1. I fabbricanti che abbiano già provveduto all'invio della notifica o delle dichiarazioni nell'ambito dello stesso stabilimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, secondo le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, trasmettono, entro novanta giorni dalla stessa data. la scheda di informazione, riportata nell'allegato VII di cui al decreto 20 maggio 1991 del Ministro dell'ambiente, di concerto con quello della sanità, al Ministero dell'ambiente e al comitato tecnico regionale.

2. Per le istruttorie relative a notifiche effettuate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, per le quali non sia stato ancora nominato l'istruttore, il Ministero dell'ambiente sulla base di idonea programmazione, trasmette gli atti al comitato tecnico regionale.

3. Il responsabile di istruttoria, ove già nominato ai sensi delle previgenti disposizioni, trasmette tutti gli atti e i pareri già acquisiti al comitato tecnico regionale e completa l'istruttoria partecipando alle riunioni del comitato ai soli fini dell'espletamento della stessa. Al responsabile di istruttoria già nominato si applica quanto previsto dall'articolo 15, comma 4, della legge 28 agosto 1989, n. 305.

4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come modificato dall'articolo 13 del presente decreto, in quanto compatibili ed i termini ivi previsti decorrono dalla data di trasmissione degli atti al comitato tecnico regionale.

5. Sono fatti salvi i nulla-osta di fattibilità rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente decreto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

Art. 21.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SPINI, *Ministro dell'ambiente*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

SAVONA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

GARAVAGLIA, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

ALLEGATO *A*
(previsto dal comma 2 dell'articolo 6)

**SCHEDA DI INFORMAZIONE
SUI RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTE**

Informazioni:

da fornire ai cittadini ed ai lavoratori in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 e del Decreto del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro della Sanità 20.5.1991:

- tipo di processo produttivo secondo l'allegato I;
- sostanze presenti e le loro quantità in ordine di grandezza secondo gli allegati II, III, e IV;
- rischi possibili per i lavoratori, la popolazione e l'ambiente;
- misure di sicurezza e le norme di comportamento da seguire in casi di incidente.

Sezione 1

Ente compilatore .....\/.........\/.........\/....

(N. Progressivo)

(Comune-USL-ecc.)

(indirizzo)

(Prov.) (Comune) (telefono)

Sezione 2

.... / .... / .... / ....

Rif. Pubblica Amm.ne ____________________________
(N. progressivo)

Responsabile informazione pubblica

Ente/Ufficio ____________________________
(telefono)

____
(indirizzo) (Comune) (Prov.)

ev. Riferimento nominativo ____________________________

Responsabile primo intervento
Ente/Ufficio ____________________________

____
(telefono) (indirizzo)

____
(Comune) (Provincia)

ev. Riferimento nominativo ____________________________

Responsabile Piano di Emergenza Esterna

____

Ente/Ufficio ____________________________

____
(telefono) (indirizzo)

____
(Comune) (Provincia)

ev. Riferimento nominativo ____________________________

Sezione 3

(data) ..../......../......../.....

(N. progressivo)

Stabilimento di ____________________

(ragione sociale)

____

(ubicazione)

(Prov.) (Comune) (telefono)

(Tipologia di impianti) (classe: A,B1,B2,C)

DEPOSITI DI LIQUIDI INFIAMMABILI

DEPOSITI DI GAS COMBUST. LIQUEFATTI

DEPOSITI DI ALTRE SOSTANZE

IMPIANTI CHIMICI

IMPIANTI DI RAFFINAZIONE

SOSTANZE PRESENTI	QUANTITA' TOTALI (t)

Sezione 4

..../...../...../...
(N. Progressivo)

Evento iniziale		Condizioni			
Incendio:	si	localizzato	0	in fase liquida	0
	no			in fase gas vapore ad alta velocità	0
		in aria	0	in fase gas vapore	0
Esplosione:	si	confinata			0
	no	non confinata			0
		transizione rapida di fase			0
Rilascio di sostanze pericolose:	si	in fase liquida	0	in acqua	0
				sul suolo	0
	no	in fase gas/vapore	0	ad alta e bassa velocità di rilascio	0

SEZIONE 5

Tipo di Rischio

....../....../....../........
(N. Progressivo)

....

....

....

....

es. liberazione di sostanze tossiche per ingestione/inalazione/contatto: irragiamento (sfera di fuoco) onde d'urto (rottura vetri), ecc.

Misure di prevenzione e sicurezza adottate

N.B specificare le conclusoni dell'istruttoria della P A. e le eventuali misure aggiuntive prescritte

....

....

....

....

....

ES SISTEMI DI ALLARME AUTOMATICO E DI ARRESTO DI SICUREZZA· SERBATOI DI CONTENIMENTO. BARRIERE ANTINCENDIO ECC. (COME DA RIF. PAR. 3 DPCM 01/03/89), SPECIFICARE CONCLUSIONI ISTRUTTORIA P.A

Sezione 6

. . / . . . . . / . . . . / . . .
(N. Progressivo)

Mezzi di segnalazione di incidente

____

____

____

____

(es. sirene, altoparlanti, campane, ecc.).

Comportamento da seguire

____

____

____

____

(specificare i diversi comportamenti; in generale è opportuno: non lasciare l'abitazione, fermare la ventilazione, chiudere le finestre, seguire le indicazioni date dalle autorità competenti).

Mezzi di comunicazione previsti

____

____

____

____

(specificare quali: es. radio locale, Tv locale, altoparlanti, ecc.).

Presidi di pronto soccorso

____

____

____

____

(es. intervento VV.FF., Protezione civile e forze dell'ordine; allerta di ambulanze ed ospedali, blocco e incanalamento del traffico, ecc.).

94G0020

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 31 dicembre 1993

Variazione dell'importo dei diritti e delle indennità di accesso spettanti ai notai, agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai segretari comunali per la levata dei protesti di cambiali e di titoli equiparati.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 8, ultimo comma, della legge 12 giugno 1973, n. 349, che attribuisce al Ministro di grazia e giustizia la facoltà di stabilire, alla fine di ogni biennio, le variazioni, secondo gli indici del costo della vita, dell'importo dei diritti e delle indennità spettanti ai notai, agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai segretari comunali per la levata dei protesti di cambiali e di titoli equiparati;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1991;

Vista la nota dell'Istituto nazionale di statistica in data 27 dicembre 1993, dalla quale si desume che nel biennio novembre 1991-novembre 1993 l'indice del costo della vita ha subito la maggiorazione del 9,2%;

Ritenuto che il detto adeguamento è stato sollecitato dalle categorie ad esso interessate;

Decreta:

Gli importi minimo e massimo del diritto di protesto e le indennità di accesso previsti, rispettivamente, dagli articoli 7, comma primo, e 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, maggiorati dal citato decreto ministeriale 20 dicembre 1991, sono fissati secondo i seguenti importi:

1) diritto di protesto:

minimo . . . . L. 2.600

massimo . . . . » 59.000

2) indennità di accesso:

a) fino a 3 chilometri . . . . L. 2.300

b) fino a 5 chilometri . . . . » 2.800

c) fino a 10 chilometri » 5.200

d) fino a 15 chilometri » 7.400

e) fino a 20 chilometri » 9.200

Oltre i 20 chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri o frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, l'indennità prevista dalla lettera *e)* è aumentata di L. 2.300.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1993

Il Ministro: CONSO

94A0083

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 9 dicembre 1993.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 11% - 1° giugno 1993/1998.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti gli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale 21 maggio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1993, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 11% - 1° giugno 1993/1988;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta.

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 11% - 1° giugno 1993/1998, di cui al decreto direttoriale indicato nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni, un miliardo e dieci miliardi.

Vengono allestite, inoltre, anche stampe per la formazione di titoli da lire centomila, cinquecentomila e un milione, riservati esclusivamente ad operazioni ordinarie.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di dieci cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le dieci cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su tre colonne, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1, di scadenza 1° dicembre 1993, a quella n. 10, di scadenza 1° giugno 1998.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana reca, nel corpo del titolo, collocata in basso, la testa della figura di Platone tratta dall'affresco di Raffaello «La Scuola di Atene», nonché due losanghe con al centro la sigla «D.P.», poste una in alto leggermente spostata verso sinistra, l'altra in basso verso destra; e, nelle cedole, la testa della figura di Aristotele dello stesso suddetto affresco. Nella carta filigranata, nel corpo del titolo e nelle cedole, è altresì inserito un filo metallico in senso verticale.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, ispirata alla parte inferiore dei fregi dell'arco trionfale dell'affresco di Raffaello di cui al precedente art. 2. Nell'angolo inferiore sinistro è posto un rosone contenuto in una formella quadrangolare.

Detta cornice è interrotta, nell'angolo superiore sinistro, per contenere la riproduzione dell'autoritratto di Raffaello, conservato presso la Galleria degli Uffizi di Firenze, racchiuso entro una cornice più sottile in stile dell'epoca e nell'angolo inferiore destro, per l'inserimento di una cedola-titolo, dello stesso formato delle cedole interessi, contenente gli elementi per la lettura magnetica, nel tratto superiore orizzontale della cornice, verso destra, è ricavato uno spazio rettangolare in bianco per riportarvi la prevista numerazione, destinata anch'essa a consentire la lettura magnetica a carattere CMC 7.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee sottili, ondulate e intrecciate, su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 036641», su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice, «Repubblica Italiana (su due righe in chiaro) — Direzione Generale - del Tesoro (sempre in chiaro) - Servizio Secondo - Buoni del Tesoro Poliennali 11% - 1° giugno 1993/1998 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 23 dicembre 1992, n. 500 e D.D. 21 maggio 1993 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° giugno 1993 - Roma, 1° giugno 1993; seguono le diciture: «Il Dirigente Generale (Piemontese)», al centro, «Il Dirigente (Marzio)», sulla destra. Più in basso, spostato verso sinistra, si trova uno spazio circolare bianco privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline. Immediatamente al di sotto del bollo a secco, è riportato «n. 807770 di pos (Serie IV)».

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale delimitato da una cornice a doppia greca tratta dall'arco trionfale dell'affresco «La Scuola di Atene» sopraddetto, è riprodotto un particolare di tale affresco, raffigurante Aristotele e Platone con cinque figure a destra e cinque a sinistra in prospettiva. Entro il pannello sono riportate le principali norme che regolano i Buoni del Tesoro poliennali 11% - 1° giugno 1993/1998; più in basso, al centro, l'indicazione in cifre del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella che contorna l'autoritratto di Raffaello nel corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda «Direzione Generale del Tesoro».

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo sono disposte, dall'altro verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro poliennali - 1° giugno 1993/1998 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 23 dicembre - 1992, n. 500 e D.D. 21 maggio 1993 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie N. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - N. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «11%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende, «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «036641», relativa al codice di identificazione del prestito

Sulla sinistra, al di sotto della leggenda «Serie», vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 11%-1° giugno 1993/1998».

Art 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli di L. 5.000.000: bruno seppia-bruno giallastro;
per i titoli di L. 10.000.000: verde pisello-verde oliva;
per i titoli di L. 50.000.000: giallo sole-giallo arancio;
per i titoli di L. 100.000.000: blu chiaro-blu scuro;
per i titoli di L. 500.000.000: rosso chiaro-rosso violaceo;
per i titoli di L. 1.000.000.000: verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro;
per i titoli di L. 10.000.000.000: viola-rosso.

Le stampe di cui al capoverso dell'art. 1 del presente decreto hanno caratteristiche analoghe a quelle dei titoli degli altri tagli e le seguenti colorazioni: bruno chiaro-bruno scuro per i titoli da lire 100.000, grigio lavagna-grigio scuro per i titoli da lire 500.000 e viola malva-viola scuro per quelli da lire 1.000.000.

Anche per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole è stata adottata una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella dei tagli da 1 a 10 miliardi è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione — sia araba che magnetica — la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 1993

p. *Il direttore generale:* PIEMONTESE

94A0094

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 10 dicembre 1993

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di La Spezia.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il telegramma dell'intendenza di finanza di La Spezia n. 7567 del 29 ottobre 1993 con il quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di La Spezia;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il 28 ottobre 1993;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 28 OTTOBRE 1993

Regione Liguria:

conservatoria dei registri immobiliari di La Spezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 1993

Il direttore generale: VACCARI

94A0084

DECRETO 10 dicembre 1993.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Ferrara.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota dell'intendenza di finanza di Ferrara n. 27114 del 15 ottobre 1993 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Ferrara;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il 6 ottobre 1993;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 6 OTTOBRE 1993

Regione Emilia-Romagna:

conservatoria dei registri immobiliari di Ferrara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 1993

Il direttore generale: VACCARI

94A0085

DECRETO 10 dicembre 1993

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Pesaro.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota dell'intendenza di finanza di Pesaro e Urbino n. 6116 del 19 ottobre 1993 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Pesaro;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi l'8 ottobre 1993;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 8 OTTOBRE 1993

Regione Marche:

conservatoria dei registri immobiliari di Pesaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 1993

Il direttore generale: VACCARI

94A0086

DECRETO 10 dicembre 1993.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Lecco.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota dell'intendenza di finanza di Como n. 6758 del 16 ottobre 1993 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Lecco;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il 4 ottobre 1993;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 4 OTTOBRE 1993

Regione Lombardia:

conservatoria dei registri immobiliari di Lecco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 1993

Il direttore generale: VACCARI

94A0087

DECRETO 10 dicembre 1993.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Udine.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota dell'intendenza di finanza di Udine n. 6689 del 18 ottobre 1993 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Udine;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi l'8 ottobre 1993;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale:

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 8 OTTOBRE 1993

Regione Friuli-Venezia Giulia:

conservatoria dei registri immobiliari di Udine.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 1993

Il direttore generale VACCARI

94A0088

DECRETO 10 dicembre 1993

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Enna.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,

Vista la nota dell'intendenza di finanza di Enna n. 6107 dell'8 ottobre 1993 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Enna;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla disinfestazione, effettuata in data 18 settembre 1993, dei locali del palazzo finanziario ove hanno sede gli uffici della predetta conservatoria;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta.

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 18 SETTEMBRE 1993

Regione Sicilia.

conservatoria dei registri immobiliari di Enna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 1993

Il direttore generale. VACCARI

94A0089

DECRETO 10 dicembre 1993

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Taranto.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985. n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota dell'intendenza di finanza di Taranto n. 27750 del 12 ottobre 1993 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Taranto;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il 4 ottobre 1993;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 4 OTTOBRE 1993

Regione Puglia.

conservatoria dei registri immobiliari di Taranto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 1993

Il direttore generale: VACCARI

94A0090

DECRETO 10 dicembre 1993.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Agrigento.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota dell'intendenza di finanza di Agrigento n. 9879 del 18 ottobre 1993 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Agrigento;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla disinfestazione dei locali della conservatoria dei registri immobiliari di Agrigento effettuata il 2 ottobre 1993;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 2 OTTOBRE 1993

Regione Sicilia.

conservatoria dei registri immobiliari di Agrigento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 1993

Il direttore generale: VACCARI

94A0091

DECRETO 23 dicembre 1993.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di novembre 1993 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere per il mese di novembre 1993;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, la media mensile delle quotazioni delle valute estere rilevate ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1993, n. 312, è la seguente:

Dollaro USA	Lit.	1.704,430
Marco tedesco	»	997,910
Franco francese	»	287,870
Fiorino olandese	»	889,350
Franco belga	»	47,048

Lira sterlina	Lit.	2.530,620
Lira irlandese	»	2.405,550
Corona danese	»	251,240
Dracma greca	»	6,954
ECU	»	1.912,260
Dollaro canadese	»	1.285,880
Yen giapponese	»	15,743
Franco svizzero	»	1.140,860
Scellino austriaco	»	141,910
Corona norvegese	»	229,380
Corona svedese	»	202,920
Marco finlandese	»	292,360
Escudo portoghese	»	9,791
Peseta spagnola	»	12,327
Dollaro australiano	»	1.130,380

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere diverse da quelle di cui all'art. 1 calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati settimanalmente con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia, è accertato, per il mese di novembre 1993, come segue:

Afganistan: Afgani	Lit.	1,078
Albania: Lek	»	15,095
Algeria: Dinaro algerino	»	69,310
Angola: Kwanza	»	0,249
Antille olandesi: A/Guilder	»	915,200
Arabia Saudita: Riyal Saudita	»	444,811
Argentina: Peso Argentina	»	1.663,650
Aruba: Fiorino Aruba	»	927,689
Bahamas: Dollaro Bahama	»	1.662,910
Bahrain: Dinaro Bahrain	»	4.402,945
Bangla Desh: Taka	»	42,280
Barbados: Dollaro Barbados	»	825,621
Belize: Dollaro Belize	»	830,305
Bermude: Dollaro Bermude	Lit.	1.662,910
Bhutan: Rupia Bhutan	»	52,931
Birmania: Kyat	»	260,473
Bolivia: Boliviano	»	377,565
Botswana: Pula	»	656,442
Brasile: Cruzeiro	»	8,634
Brunei: Dollaro Brunei	»	1.042,933
Bulgaria: Lev	»	62,322
Burundi: Franco Burundi	»	6,479
C.S.I.: Rublo Russia (M)	»	1,384
C.S.I.: Rublo Russia (U)	»	2.868,222
Cambogia: Riel Kampuchea	»	0,474
Capoverde: Escudo Capoverde	»	22,379
Caraibi: Dollaro Caraibi	»	615,033
Cayman Isole: Dollaro Cayman	»	1.953,734
Cile: Peso cileno	»	4,023
Cina: Renmimbi	»	286,664
Cipro: Lira cipriota	»	3.238,338
Colombia: Peso colombiano	»	2,040
Comore Isole: Franco C.F.A.	»	5,646
Comun. Finanz. Africana: Franco C.F.A.	»	5,646
Corea del Nord: Won Nord	»	772,365
Corea del Sud: Won Sud	»	2,058
Costa Rica: Colon Costarica	»	11,182
Croazia: Dinaro Croazia	»	0,255
Cuba: Peso cubano	»	2.192,586

Dominicana:		
Peso dominicano	Lit.	130,834
Ecuador:		
Sucre	»	0,871
Egitto:		
Lira egiziana	»	492,556
El Salvador.		
Colon salvadoregno	»	190,605
Emirati Arabi Uniti:		
Dirham Emirati Arabi	»	452,407
Estonia:		
Corona Estonia	»	123,577
Etiopia:		
Birr	»	336,828
Falkland Is.:		
Sterline Falkland	»	2.468,164
Fiji Is:		
Dollari Fiji	»	1.075,670
Filippine:		
Peso filippino	»	58,445
Gambia:		
Dalàsi	»	194,954
Ghana:		
Cedi	»	2,322
Giamaica:		
Dollaro giamaicano	»	60,163
Gibilterra:		
Sterline Gibilterra	»	2.468,164
Gibuti:		
Franco Gibouti	»	9,425
Giordania:		
Dinaro giordano	»	2.373,149
Guatemala.		
Quetzal	»	284,072
Guinea Bissau:		
Peso Guinea Bissau	»	0,332
Guinea Conakry:		
Franco Conakry	»	2,044
Guyana:		
Dollaro Guyana	»	13,178
Haiti:		
Gourde	»	138,379
Honduras:		
Lempira	»	238,653
Hong Kong		
Dollaro Hong Kong	»	215,062
India:		
Rupia indiana	»	52,931
Indonesia:		
Rupia indonesiana	»	0,792
Iran:		
Rial iraniano	»	0,990
Iraq:		
Dinaro iracheno	»	5.311,375
Islanda.		
Corona islandese	Lit.	23,243
Israele:		
Shekel	»	564,532
Jugoslavia:		
New Dinaro jugoslavo	»	0,959
Kenia.		
Scellino keniota	»	24,066
Kuwait:		
Dinaro Kuwait	»	5,565,360
Laos:		
New Kip	»	2,306
Lesotho:		
Maluti	»	494,098
Lettonia Latvia:		
Nuovo Lat	»	2.734,743
Libano:		
Lira libanese	»	0,965
Liberia:		
Liberian Dollaro	»	1 662,910
Libia:		
Dinaro libico	»	5.523,815
Lituania:		
Lita Lituania	»	420,632
Macao:		
Pataca	»	208,129
Madagascar:		
Franco Rep. Malgascia	»	0,869
Malawi:		
Kwacha	»	374,600
Malaysia:		
Ringgit	»	650,778
Maldive:		
Rufiyaa	»	138,668
Malta:		
Lira maltese	»	4.240,102
Marocco:		
Dirham Marocco	»	173,892
Mauritania:		
Ouguiya	»	14,364
Mauritius:		
Rupia Mauritius	»	90,690
Messico.		
Peso Messico	»	525,143
Mongolia:		
Tugrik	»	4,151
Mozambico.		
Metical	»	0,329
Nepal:		
Rupia nepalese	»	35,734
Nicaragua:		
Cordoba Oro	»	265,561
Nigeria:		
Naira	»	75,759

Nuova Zelanda:		
Dollaro neozelandese	Lit.	904,926
Oman:		
Rial Oman	»	4.314,739
Pakistan:		
Rupia pakistana	»	55,312
Panama:		
Balboa	»	1.662,910
Papua Nuova Guinea:		
Kina	»	1.676,122
Paraguay:		
Guarani	»	0,923
Perù:		
New Sol	»	768,306
Polinesia Francese:		
Franco C.F.P.	»	15,814
Polonia:		
Zloty	»	0,080
Qatar:		
Riyal Qatar	»	455,937
Repubblica Ceca:		
Corona Ceca	»	56,182
Repubblica Slovacca:		
Corona Slovacca	»	50,667
Romania:		
Leu	»	1,555
Rwanda:		
Franco Ruanda	»	11,398
Salomone Isole:		
Dollaro Salomone	»	521,113
Sant. Elena:		
Lira S. Elena	»	2.468,164
São Tomé:		
Dobra	»	6,918
Seychelles:		
Rupia Seychelles	»	319,467
Sierra Leone:		
Leone	»	3,019
Singapore:		
Dollaro Singapore	»	1.042,150
Siria:		
Lira siriana	»	79,074
Slovenia:		
Tallero Slovenia	»	13,381
Somalia:		
Scellino somalo	»	0,633
Sri Lanka:		
Rupia Sri Lanka	»	33,921
Sud Africa:		
Rand	»	494,098
Sudan:		
Dinaro sudanese	»	127,735
Surinam:		
Fiorino Surinam	»	930,315
Swaziland:		
Lilangeni	Lit.	494,098
Taiwan:		
Dollaro Taiwan	»	61,844
Tanzania:		
Scellino Tanzania	»	3,739
Thailandia:		
Baht	»	65,964
Tonga Isola:		
Pa Anga	»	1.101,821
Trinidad e Tobago:		
Dollaro Trinidad e T.	»	300,827
Tunisia:		
Dinaro tunisino	»	1.613,579
Turchia:		
Lira turca	»	0,122
Ucraina:		
Karbovanet Ucraina	»	0,060
Uganda:		
New Scellino	»	1,446
Ungheria:		
Forint ungherese	»	16,701
Uruguay:		
Peso uruguaiano	»	384,461
Vanuatu:		
Vatu	»	13,512
Venezuela:		
Bolivar	»	16,325
Vietnam:		
Dong	»	0,153
Western Samoa:		
Taia	»	638,462
Yemen Merid.:		
Dinaro Yemen	»	3.603,566
Yemen Sett.:		
Rial	»	100,642
Zaire:		
Zaire	»	355,515
Zambia:		
Kwacha	»	4,418
Zimbabwe:		
Dollaro Zimbabwe	»	248,075

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1993

Il Ministro: GALLO

94A0092

DECRETO 30 dicembre 1993

Determinazione delle caratteristiche di un nuovo tipo di marche da bollo per cambiali da L. 1.000, 1.200, 1.500, 2.000, 3.000, 5.000, 6.000, 10.000, 15.000, 24.000 e 30.000.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo;

Ritenuta la necessità di dichiarare fuori corso le marche per cambiali del valore di L. 1.000, 1.200, 1.500, 2.000, 3.000, 5.000, 6.000, 10.000, 15.000, 24.000 e 30.000 aventi le caratteristiche determinate con i decreti ministeriali 20 dicembre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 337 del 30 dicembre 1963; 15 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1981; 11 maggio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 30 maggio 1984;

Considerato che occorre determinare la forma e le caratteristiche delle nuove marche da bollo per cambiali nei suddetti valori, aventi caratteristiche diverse da quelle dichiarate fuori corso;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituite nuove marche da bollo per cambiali nei valori di L. 1.000 (mille), L. 1.200 (milleduecento), L. 1.500 (millecinquecento), L. 2.000 (duemila), L. 3.000 (tremila), L. 5.000 (cinquemila), L. 6.000 (seimila), L. 10.000 (diecimila), L. 15.000 (quindicimila), L. 24.000 (ventiquattromila) e L. 30.000 (trentamila).

Le marche sono stampate su carta bianca filigranata, nel formato carta mm 24 × 31 e nel formato stampa mm 20 × 27.

La filigrana è formata da stelline distese a tappetto su tutto il foglio e contenente fibrille luminescenti nei colori rosso e verde. Il foglio è costituito da 50 esemplari.

La stampa, dell'Officina carte valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, è calcografica a tre colori diversi per ogni marca:

L. 1.000: bleu oltremare-verde-grigio;

L. 1.200: bleu-rosso-grigio;

L. 1.500: verde-viola-grigio;

L. 2.000: rosso-bleu-grigio;

L. 3.000: viola-grigio verde-grigio;

L. 5.000: viola-bruno-grigio;

L. 6.000: verde-bruno-grigio;

L. 10.000: bruno-verde-grigio;

L. 15.000: bruno scuro-bleu-grigio;

L. 24.000: bleu-bruno-grigio;

L. 30.000: rosso porpora-verde smeraldo-grigio.

La vignetta poggia sul lato corto della marca.

A sinistra è raffigurato il profilo dell'Italia Turrita su un fondo di sicurezza a motivi geometrici circolari.

Alla base è presente un rettangolo, con fondino di sicurezza con linee di diverso orientamento in cui, solo per i valori di L. 24.000 e L. 30.000, è riportata la serie alfabetica ed il numero progressivo della marca.

Completano la vignetta le seguenti scritte: «REPUBBLICA ITALIANA» posta in alto, e sulla destra, dall'alto in basso, «IMPOSTA DI BOLLO PER CAMBIALI»; il valore in cifre («1.000»; «1.200», «1.500»; «2.000»; «3.000»; «5.000»; «6.000»; «10.000»; «15.000»; «24.000»; «30.000») «LIRE»; ed il valore in lettere («MILLE»; «MILLEDUECENTO»; «MILLECINQUECENTO»; «DUEMILA»; «TREMILA»; «CINQUEMILA», «SEIMILA»; «DIECIMILA»; «QUINDICIMILA», «VENTIQUATTROMILA», «TRENTAMILA»).

Art. 2.

Le marche da bollo per cambiali aventi le caratteristiche determinate dai decreti ministeriali 20 dicembre 1963, 15 dicembre 1980 e 11 maggio 1984 sono dichiarate fuori corso trascorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Le marche da bollo di cui al precedente comma esistenti presso i distributori secondari dei valori bollati sono ammesse al cambio entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto. Entro lo stesso termine le marche in possesso di enti oppure di privati possono essere validamente annullate con il timbro a calendario dell'ufficio del registro e degli uffici postali.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1993

Il Ministro: GALLO

94A0093

DECRETO 30 dicembre 1993.

Approvazione del modello 780/94 concernente l'imposta sostitutiva sul patrimonio degli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto nazionale ed estero.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83, recante attuazione delle direttive n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE, relative a taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, con modifiche alla legge 23 marzo 1983, n. 77, operanti come fondi comuni aperti di diritto nazionale e per l'emanazione di disposizioni sulla commercializzazione in Italia di quote di organismi situati in altri Paesi della Comunità europea (OICVM);

Visto l'art. 9 della predetta legge n. 77 del 1983, in forza della quale le società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti di diritto nazionale devono provvedere entro il 31 gennaio di ciascun anno, per ognuno dei fondi da esse gestiti e con riferimento al patrimonio gestito nel corso dell'anno precedente, a presentare la dichiarazione relativa a ciascuno degli ammontari in relazione ai quali si applicano le diverse aliquote dell'imposta sostitutiva ed a versare, entro lo stesso termine, alla competente Sezione di tesoreria provinciale dello Stato l'imposta sostitutiva utilizzando il cap. 1031 e gli articoli 1 e 2 a seconda che l'imposta sostitutiva sia stata applicata, rispettivamente, con l'aliquota dello 0,25 per cento ovvero con le aliquote ridotte dello 0,10 e dello 0,05 per cento;

Visto l'art. 10-*ter*, comma 2, della citata legge n. 77 del 1983, nel testo sostituito dall'art. 4 del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1992, n. 429, in forza del quale gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato prima dell'entrata in vigore della stessa legge n. 77 del 1983, ai quali continua ad applicarsi il trattamento previsto dall'art. 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, devono provvedere entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio a presentare la dichiarazione relativa alla determinazione del patrimonio netto sul quale va commisurata l'imposta sostitutiva, da versare, entro lo stesso termine, alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, utilizzando il capitolo 1031 e l'art. 3;

Visto l'art. 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, recante attuazione delle direttive n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE relative agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, operanti nella forma di società di investimento a capitale variabile (SICAV) in base al quale vengono dichiarate applicabili alle SICAV le disposizioni tributarie di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 9 della citata legge n. 77 del 1983;

Visto il primo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi — nella specie applicabile in forza delle disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 9 della citata legge n. 77 del 1983 e di cui al combinato disposto degli articoli 9, terzo comma, e 11-*bis*, ultimo comma, del citato decreto-legge n. 512 del 1983, convertito dalla legge n. 649 del 1983 — in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Ritenuto di dover provvedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati gli annessi modelli 780, 780/A, 780/B e 780/C concernenti la dichiarazione annuale che le società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti di diritto nazionale, le società di investimento a capitale variabile (SICAV) ed i soggetti residenti incaricati del collocamento in Italia dei fondi comuni esteri di investimento mobiliare aperti ai quali si applica l'art. 11-*bis* del citato decreto-legge n. 512 del 1983, convertito dalla legge n. 649 del 1983, sono obbligati a presentare nell'anno 1994 con riguardo all'imposta sostitutiva per il patrimonio gestito nell'anno 1993.

2. I modelli 780, 780/A, 780/B e 780/C devono essere riprodotti in due esemplari identici.

Art. 2.

1. I modelli di cui all'art. 1 sono in distribuzione presso il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario - Servizio III - Divisione V.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1993

Il Ministro: GALLO

MINISTERO DELLE FINANZE

dichiarazione delle società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti, delle società d'investimento a capitale variabile (SICAV) e dei soggetti incaricati del collocamento in Italia dei fondi comuni esteri di investimento mobiliare aperti ai quali si applica l'art. 11-bis del D.L. 30/9/1983, n. 512, convertito nella legge 25/11/1983, n. 649.

IMPOSTA SOSTITUTIVA PER IL 1993

Istruzioni per la compilazione

1. Premessa.

Le società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti di diritto nazionale, ***relativamente ad ognuno dei fondi da esse gestiti***, e le società di investimento a capitale variabile (Sicav) devono presentare, entro il 31 gennaio di ciascun anno, con riferimento al patrimonio gestito nel corso dell'anno precedente, la dichiarazione relativa a ciascuno degli ammontari in relazione ai quali si applicano le diverse aliquote dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n 77

L'imposta sostitutiva, da versarsi alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro la predetta data del 31 gennaio, è applicata sul valore netto del fondo o della Sicav determinato quale media annua dei valori netti, quali risultano dai prospetti di cui all'art 5, lettera *d)*, della citata legge n 77 del 1983, relativi alla fine di ciascun mese

Al fine di tener conto, nel calcolo dell'imposta sostitutiva, della circostanza che il fondo o la Sicav siano stati avviati o siano cessati in corso d'anno, nella determinazione della predetta media annua si devono considerare anche i mesi nei quali il fondo o la Sicav non hanno avuto alcun valore perché non ancora avviati ovvero già cessati

L'imposta sostitutiva è applicata secondo tre diverse aliquote: 0,05%, 0,10% e 0,25%. Tali aliquote sono applicate sul valore netto del fondo in proporzione alla parte dell'attivo costituita

a) per l applicazione dell'aliquota dello 0,05%, da titoli di Stato, conti correnti e depositi, titoli obbligazionari e similari ad eccezione delle obbligazioni convertibili, nonché da quote di altri organismi di investimento collettivo in valori mobiliari,

b) per l'applicazione dell'aliquota dello 0,10%, da azioni ed obbligazioni convertibili in azioni di società, costituite in Italia, aventi per oggetto esclusivo o principale attività industriali;

c) per l'applicazione dello 0,25%, dalla residuale parte del patrimonio del fondo o della Sicav

Ai sensi dell'art. 11-*bis* del D L 30 settembre 1983, n 512, introdotto dalla legge di conversione 25 novembre 1983, n 649 — norma tuttora applicabile in virtù della disposizione contenuta nel comma 2 dell'art. 10-*ter* del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83, come sostituito dall'art 4 del D L. 9 settembre 1992, n 372, convertito con modificazioni dalla legge 5 novembre 1992, n. 429 — i fondi comuni esteri di investimento mobiliare aperti, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato ai sensi del D L. 6 giugno 1956, n 786, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 1956, n 476, abrogato con il D P R. 31 marzo 1988, n 148, sono tenuti ad applicare un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR da commisurarsi sulla parte del fondo proporzionalmente corrispondente ai titoli collocati nel territorio dello Stato, calcolata come media tra il patrimonio netto all'inizio ed alla fine di ciascun esercizio

L'aliquota applicabile è stabilita nella misura dello 0,50 per cento, da versare alle competenti sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio (il 30 gennaio per i fondi il cui esercizio è ad anno solare), sul capitolo 1031, art 3, del bilancio di entrata dello Stato

In base all'ultimo comma dell'art. 11-*bis* del citato D L n 512/1983 il soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello Stato deve provvedere a presentare annualmente, entro il predetto termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio, la dichiarazione relativa al predetto ammontare, allegandovi oltre alla copia della distinta o del bollettino di versamento dell'imposta sostitutiva ed al prospetto da cui risulti il calcolo seguito per la determinazione del patrimonio netto anche la relazione di stima redatta da una società di revisione iscritta all'albo speciale di cui al D P R 31 marzo 1975, n. 136, e designata dalla Consob, con l'avvertenza che la dichiarazione annuale si considera omessa in caso di mancata allegazione della relazione di stima

2. Compilazione del frontespizio

Il frontespizio del modello di dichiarazione comprende quattro riquadri il primo, relativo ai dati riguardanti i fondi comuni d'investimento, compresi quelli destinatari della

particolare disciplina recata dall'art. 11-*bis* del più volte citato D.L. n. 512 del 1983, ovvero le società d'investimento (Sicav); il secondo, relativo ai dati riguardanti esclusivamente le società di gestione dei fondi comuni ed i soggetti residenti incaricati del collocamento in Italia delle parti o quote dei fondi comuni esteri ai quali si applica l'art. 11-*bis* del D.L. n. 512/1983; il terzo, relativo ai dati riguardanti il rappresentante della società di gestione, o della società d'investimento ovvero del soggetto residente incaricato del collocamento in Italia delle parti o quote dei fondi comuni esteri ai quali si applica l'art. 11-*bis* del D.L. n. 512/1983; il quarto, destinato all'elenco nominativo degli amministratori e dei componenti del collegio sindacale della Sicav o della società di gestione del fondo comune ovvero della società residente incaricata del collocamento in Italia di parti o quote dei fondi comuni esteri come sopra individuati.

Le notizie richieste vanno riportate in maniera chiara, a macchina od a carattere stampatello e senza alcuna abbreviazione.

Riquadro relativo al fondo comune o alla Società d'investimento.

In questo riquadro devono essere indicati alcuni dati riguardanti il fondo comune — italiano od estero destinatario della disciplina di cui all'art. 11-*bis* del D.L. n. 512/1983 — e tutti i dati riguardanti la Sicav, tenendo ben presente che i dati relativi al numero di codice fiscale ed al domicilio fiscale devono essere compilati esclusivamente con riguardo alle Sicav, mentre i dati relativi alla sede legale devono essere indicati con riguardo sia ai predetti fondi esteri che alle Sicav.

Denominazione: indicare in maniera esatta e completa la denominazione del fondo comune — italiano od estero, come sopra precisato — ovvero della Sicav, quale si desume, rispettivamente, dal regolamento di gestione o dallo statuto. Deve essere barrata l'apposita casella in caso di variazione della denominazione rispetto all'ultima dichiarazione presentata. Nel caso in cui il fondo comune è noto attraverso una sigla, va indicata anche quest'ultima.

Data di istituzione: per un fondo comune è la data nella quale l'assemblea della società di gestione ha deliberato l'istituzione del fondo, approvandone anche il regolamento, per una società d'investimento è la data nella quale l'assemblea ha deliberato l'atto costitutivo, approvandone anche lo statuto.

Numero di codice attribuito dalla Banca d'Italia: quale numero di codice attribuito dalla Banca d'Italia deve essere riportato quello che l'Organo di Vigilanza assegna per le segnalazioni statistiche. Deve essere barrata l'apposita casella in caso di variazione del codice stesso rispetto all'ultima dichiarazione presentata.

Provvedimento che ha autorizzato al collocamento: vanno riportati gli estremi del provvedimento con il quale il Ministero del Commercio estero ha inizialmente concesso, ai sensi della richiamata normativa valutaria, l'autorizzazione al collocamento nel territorio dello Stato delle parti o quote dei fondi comuni esteri, come sopra individuati.

Numero di codice fiscale: deve essere indicato esclusivamente dalle Sicav. Tale numero è formato di undici cifre che vanno riportate ordinatamente nell'apposito spazio.

Sede legale. deve essere indicata oltre che dalle Sicav - precisando il Comune (senza alcuna abbreviazione), la provincia con la sigla automobilistica (per Roma RM), la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico - anche dai fondi esteri, come sopra individuati.

Domicilio fiscale: deve essere indicato esclusivamente dalle Sicav e soltanto nel caso in cui il domicilio fiscale sia diverso dalla sede legale.

Luogo di conservazione delle scritture contabili: deve essere indicato l'indirizzo esatto. Se le scritture contabili sono conservate presso terzi, devono essere indicate anche le generalità o la denominazione di questi ultimi.

Riquadro relativo alle società di gestione del fondo comune ed ai soggetti incaricati del collocamento in Italia dei fondi esteri cui si applica l'art. 11-bis *del D.L. 30 settembre 1983, n. 512*

In questo riquadro vanno indicati tutti i dati riguardanti esclusivamente la società di gestione del fondo comune di investimento ed i soggetti residenti incaricati del collocamento in Italia di quote di fondi esteri ai quali si applica la disciplina dell'art. 11-*bis* del D.L. n. 512/1983 come sopra precisato.

Numero di codice fiscale: tale numero è formato di undici cifre, che vanno riportate ordinatamente nell'apposito spazio.

Denominazione: indicare in maniera esatta e completa quella risultante dall'atto costitutivo. Va barrata la casella in caso di variazione, anche a seguito di fusione, rispetto all'ultima dichiarazione presentata.

Sede legale: deve essere indicata precisando il Comune (senza alcuna abbreviazione), la provincia con la sigla automobilistica (per Roma RM), la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico.

Domicilio fiscale: deve essere indicato soltanto dalle società il cui domicilio fiscale sia diverso dalla sede legale.

Riquadro relativo al rappresentante

Nel terzo riquadro del frontespizio, relativo al rappresentante della società di gestione del fondo comune, della società d'investimento (Sicav) o del soggetto residente incaricato del collocamento in Italia dei predetti fondi esteri, devono essere indicati i dati anagrafici ed il codice fiscale del soggetto, ai fini della individuazione della carica rivestita all'atto della dichiarazione è stato predisposto uno spazio con due codici: si dovrà barrare il codice (1) se si tratta di rappresentante legale, il codice (2) se si tratta di liquidatore

Nell'apposito spazio riservato all'indicazione della residenza anagrafica, va indicato il comune di residenza del rappresentante; nel caso in cui il comune di residenza sia diverso da quello di domicilio fiscale deve essere indicato quest'ultimo

Quando i rappresentanti sono più di uno, in allegato a parte devono essere indicati gli altri fornendo, per ciascuno, i medesimi dati richiesti nel riquadro riportato nel frontespizio

Deve inoltre essere compilato il riquadro recante l'elenco nominativo degli amministratori e dei componenti del collegio sindacale della società di gestione, della Sicav o del soggetto residente incaricato del collocamento in Italia dei predetti fondi esteri Con riguardo alla qualifica va indicato A se trattasi di socio amministratore, B se trattasi di amministratore non socio, C se trattasi di componente il collegio sindacale

Sottoscrizione della dichiarazione: la dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società o dall'amministratore munito di apposita delega per tale adempimento

3 **Compilazione dei quadri A, B e C. Calcolo delle proporzioni secondo le quali applicare le diverse aliquote.**

3 1 - Con riferimento ai ***fondi comuni di diritto nazionale*** ed alle ***Sicav,*** le diverse proporzioni secondo le quali vanno applicate le predette aliquote dello 0,05%, dello 0,10% e dello 0,25%, sono espresse dai rapporti tra le componenti dell'attivo di cui ai punti *a)* *b)* e *c)* della premessa (v paragrafo 1 delle presenti istruzioni) e il totale delle attività, relativamente a tali rapporti si precisa che sia il numeratore che il denominatore sono calcolati come ***media annua*** dei valori risultanti dai prospetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 marzo 1983, n 77 (redatti anche dalle Sicav ai sensi dell'articolo 8 del richiamato decreto legislativo n 84/92), relativi alla fine di ciascun mese, prospetti sulla cui base sono stati predisposti quelli che costituiscono i quadri A e B del modello 780, riguardanti rispettivamente, lo schema di composizione dell attivo dei fondi comuni di diritto nazionale e delle Sicav

Ai sensi dell articolo 7, comma 3, lettera *c)*, della citata legge n 77/83, in relazione ai fondi comuni, e dell'articolo 9 comma 2, lettera *b)*, del citato decreto legislativo n 84/92 in relazione alle Sicav, lo schema-tipo per la redazione di tali prospetti e determinato dalla Banca d Italia - sentita la Consob

Gli schemi di composizione dell attivo dei fondi comuni e delle Sicav sono stati sostanzialmente desunti dai predetti schemi-tipo e sono stati inclusi nel presente modello di dichiarazione, contraddistinti come Mod 780/A e Mod 780/B e devono essere alternativamente compilati dai soggetti obbligati a presentare questa dichiarazione a seconda che il calcolo dell'imposta sostitutiva riguardi, rispettivamente, un fondo comune ovvero una Sicav, detti moduli sono strutturati in modo da consentire l'ottenimento della media annua dei valori — della quota o dell'azione — risultanti dai corrispondenti prospetti del valore relativi ad ogni fine mese Dalla compilazione di tali prospetti si evince sia la composizione del portafoglio e sia il valore complessivo dello stesso

Ciò premesso, si rendono necessarie alcune precisazioni di carattere generale ai fini di una corretta redazione del ***"prospetto per il calcolo dell'imposta sostitutiva"*** sul patrimonio dei fondi comuni e delle Sicav, che costituisce operazione successiva alla redazione dei predetti quadri A e B, concernenti — come già precisato — lo schema di composizione dell attivo dei fondi comuni e delle Sicav

Per determinare secondo quale proporzione applicare l aliquota dello 0,05%, al numeratore del rapporto deve essere considerata la detta media annua del valore dei titoli di Stato, dei conti correnti e depositi, dei titoli obbligazionari e similari, ad eccezione delle obbligazioni convertibili nonche delle quote di altri organismi di investimento collettivo in valori mobiliari posseduti dal fondo o dalla Sicav

Per determinare secondo quale proporzione applicare l aliquota dello 0,10% al numeratore del rapporto dovranno essere considerate le azioni e le obbligazioni convertibili in azioni di societa, costituite in Italia, aventi per oggetto esclusivo o principale attività industriali

La aliquota dello 0 25% dovrà essere applicata sul patrimonio secondo la proporzione che sia complemento all unità della somma delle due precedenti proporzioni

Con riferimento, poi a particolari voci che compaiono nel prospetto del valore della quota o della azione e che concorrono a comporre l attivo del fondo o della Sicav si precisa che

— la «posizione netta di liquidità» (rigo 9 per i fondi comuni e rigo 12 per le Sicav), attesa la sua natura di componente liquida del portafoglio, deve essere considerata nel numeratore della proporzione secondo la quale applicare lo 0,05%, ma solo se attiva, se negativa di tale voce dovrà essere tenuto conto come posta incrementativa delle passività del patrimonio,

— i «diritti maturati e non riscossi» (rigo 10 per i fondi comuni e rigo 14 per le Sicav), devono essere imputati alle singole poste dell attivo alle quali si riferiscono

— la voce «depositi presso organismi di compensazione per margini iniziali su contratti a termine» rileva per l applicazione dello 0 05 per cento

3 2 - Con esclusivo riferimento ai ***fondi comuni esteri*** di investimento mobiliare ai quali si applica l art 11-*bis* del più volte citato D L n 512/1983 è stato predisposto il Mod 780/C che riproduce in buona sostanza lo schema di dichiarazione allegato alla circolare n 3 del 1° febbraio 1984 della Direzione Generale delle imposte dirette con la quale vennero, fra l altro, fornite le apposite istruzioni, tuttora valide in quanto non modificate Si ribadisce con l'occasione l'obbligo di allegare alla dichiarazione, da redigersi in conformità all unito modello, la relazione di stima della societa di revisione designata dalla Consob, in mancanza di tale relazione la dichiarazione si intende omessa

4. Presentazione della dichiarazione e versamento dell'imposta.

Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 4 dell'art 9 della legge n 77 del 1983 e del terzo comma dell'art 9 del D L n 512/1983 ai fini delle modalità di effettuazione dei versamenti e della presentazione della dichiarazione previste da detti articoli si applicano le disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica numeri 600 e 602 del 1973, si applicano altresì le disposizioni di cui al D L 10 luglio 1982, n 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n 516

Conseguentemente la presente dichiarazione deve essere presentata, nei termini già precisati nel paragrafo 1, all'ufficio del Comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto obbligato a rendere la dichiarazione L'ufficio comunale è tenuto a rilasciare ricevuta La dichiarazione può anche essere ***spedita per raccomandata*** (ma soltanto all'Ufficio delle imposte o, se esistente, al Centro di Servizio) e, in tal caso, si considera presentata nel giorno in cui viene consegnata all'ufficio postale

La dichiarazione presentata con ritardo non superiore a un mese e valida, ma si applicano le pene pecuniarie di cui all'art 46 del citato D P R n 600/1973, ridotte ad un quarto La dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine prescritto o presentata ad ufficio incompetente o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello, non si considera omessa agli effetti penali, ai sensi dell'art 1, primo comma, del citato D.L. n. 429 del 1982, convertito dalla legge n. 516 del 1982, come modificato dal D L 16 marzo 1991, n 83, convertito dalla legge 15 maggio 1991, n 154

Ai fini del versamento si ribadisce che l'imposta sostitutiva dovuta dai fondi comuni di diritto nazionale e dalle Sicav deve essere eseguito, entro il predetto termine del 31 gennaio, sul capitolo 1031 del bilancio di entrata dello Stato, utilizzando l'articolo 1 se l'imposta sostitutiva è stata applicata con l'aliquota dello 0,25 per cento e utilizzando l'articolo 2 se l'imposta sostitutiva è stata applicata con le aliquote ridotte dello 0,10 e dello 0,05 per cento, il versamento dell'imposta sostitutiva dello 0,50 per cento, dovuta sui fondi esteri sopra citati, va invece effettuato entro la data del 30 gennaio, se l'esercizio è ad anno solare, e comunque entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio, utilizzando il capitolo 1031 e l'art 3

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 780/94

dichiarazione delle società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti, delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) e dei fondi comuni esteri di investimento mobiliare ai quali si applica l'art. 11-bis del D.L. 30/9/1983, n. 512, convertito nella legge 25/11/1983, n. 649

Centro di servizio ____
oppure N. ____
Ufficio delle imposte ____

Presentata al Comune di ____
il ____ n. ____

IMPOSTA SOSTITUTIVA PER IL 1993

DATI RELATIVI AL FONDO COMUNE O ALLA SOCIETÀ DI INVESTIMENTO (1)

DENOMINAZIONE (2) ____ ☐

SIGLA EVENTUALE ____

DATA DI ISTITUZIONE ____

NUMERO ATTRIBUITO DALLA BANCA D'ITALIA ____

PROVVEDIMENTO CHE AUTORIZZA AL COLLOCAMENTO ____

NUMERO DI CODICE FISCALE ____

SEDE LEGALE (3) mese anno	COMUNE		PROVINCIA
	FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO	C A P	TELEFONO (prefisso e numero)
DOMICILIO FISCALE (4) (se diverso dalla sede legale) mese anno	COMUNE		PROVINCIA
	FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO	C A P	TELEFONO (prefisso e numero)

LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI ____

DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ DI GESTIONE O AL SOGGETTO INCARICATO DEL COLLOCAMENTO

NUMERO DI CODICE FISCALE ____ | SIGLA (eventuale) DELLA SOCIETÀ O DELL'INCARICATO ____

DENOMINAZIONE (2) ____ ☐

SEDE LEGALE (3) mese anno	COMUNE		PROVINCIA
	FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO	C A P	TELEFONO (prefisso e numero)
DOMICILIO FISCALE (4) (se diverso dalla sede legale) mese anno	COMUNE		PROVINCIA
	FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO	C A P	TELEFONO (prefisso e numero)

LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI ____

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

NUMERO DI CODICE FISCALE	COGNOME (per le donne quello da nubile)	NOME (senza abbreviazione)

SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV NASCITA (sigla)	CODICE CARICA ① ②	DATA CARICA (4) giorno mese anno

RESIDENZA ANAGRAFICA (o se diversi) DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA	TELEFONO (prefisso e numero)
	FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO		C A P

ELENCO NOMINATIVO DEGLI AMMINISTRATORI E DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE O DI ALTRO ORGANO DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ O ENTE (5) (o, in mancanza, dei soggetti che rispondono personalmente delle obbligazioni della società o ente)

N. ord	COGNOME E NOME	SESSO (M o F)	COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA	PROV (sigla)	DATA DI NASCITA	NUMERO DI CODICE FISCALE	QUALIF
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

La presente dichiarazione è completa e veritiera.

Data ____

IL DICHIARANTE

____

(1) In caso di fusione indicare i dati relativi alla Società estinta
(2) Barrare la casella se l'attuale denominazione è diversa da quella riportata sull'ultima dichiarazione
(3) Indicare la data di variazione solo se i dati sono mutati rispetto alla precedente dichiarazione
(4) Data di decorrenza della carica da indicare solo se è variato rispetto alla precedente dichiarazione
(5) Indicare quelli in carica alla data di presentazione della dichiarazione

MINISTERO DELLE FINANZE

	1 Gennaio	2 Febbraio	3 Marzo	4 Aprile	5 Maggio	6 Giugno
1 Titoli di Stato e assimilati	.000	.000	.000	.000	.000	.000
2 **Titoli obbligazionari.** - obbligazioni convertib in azioni industriali italiane	.000	.000	.000	.000	.000	.000
3 - altre obbligazioni convertibili	000	.000	.000	.000	.000	.000
4 - obbligazioni diverse da quelle convertibili	.000	000	000	000	.000	000
5 **Titoli azionari:** - industriali italiani	000	.000	.000	000	.000	000
6 - altri	.000	.000	.000	.000	.000	.000
7 Parti di OICVM	000	.000	.000	000	000	.000
8 Premi e opzioni acquistati	000	000	000	.000	.000	000
9 Altri valori mobiliari e titoli di credito - titoli similari alle obbligazioni	.000	.000	.000	.000	.000	.000
10 - altri	000	.000	000	.000	.000	.000
11 Totale portafoglio	.000	.000	.000	.000	.000	.000
12 Posizione netta di liquidità (1)	.000	.000	.000	.000	.000	.000
13 **Depositi presso organismi di** compensazione per margini **iniziali su contratti**	.000	.000	000	.000	.000	.000
14 **Diritti maturati e non riscossi:** - **su obbligazioni, titoli di Stato, c/c e depositi, quote di altri OICVM**	.000	.000	.000	.000	.000	.000
15 - **su azioni industriali ital. e su obbligaz. convertibili in azioni industriali italiane**	.000	.000	.000	.000	.000	.000
16. - **su altri titoli**	.000	000	.000	.000	.000	.000
17 Attività diverse	.000	.000	.000	000	000	.000
18 Totale attività	.000	.000	.000	.000	.000	.000
19 Totale passività	.000	.000	.000	.000	.000	000
20. Valore complessivo netto del patrimonio del fondo	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	1	2	3	4	5	6

(1) La posizione netta di liquidità se positiva deve essere considerata fra le attività, se negativa fra le passività

FONDI COMUNI - Schema di composizione dell'attivo

7 Luglio	8 Agosto	9 Settembre	10 Ottobre	11 Novembre	12 Dicembre	13 Media annua	
000	000	000	000	000	000	000	1
000	000	000	000	000	000	000	2
000	000	000	000	000	000	000	3
000	000	000	000	000	000	000	4
000	000	000	000	000	000	000	5
000	000	000	000	000	000	000	6
000	000	000	000	000	000	000	7
000	000	000	000	000	000	000	8
000	000	000	000	000	000	000	9
000	000	000	000	000	000	000	10
000	000	000	000	000	000	000	11
000	000	000	000	000	000	000	12
000	000	000	000	000	000	000	13
000	000	000	000	000	000	000	14
000	000	000	000	000	000	000	15
000	000	000	000	000	000	000	16
000	000	000	000	000	000	000	17
000	000	000	000	000	000	000	18
000	000	000	000	000	000	000	19
000	000	000	000	000	000	000	20
7	8	9	10	11	12	13	

PROSPETTO PER IL CALCOLO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL PATRIMONIO DEI FONDI COMUNI

SEZ. I - Calcolo delle proporzioni secondo le quali applicare le varie aliquote (1)

1 *Componenti dell'attivo soggetti all'aliquota dello 0,05 per cento*

a) titoli di Stato ed assimilati (riga 1) ______
b) titoli obbligazionari (riga 2) ______
c) parti di o i c.v m. aperti (riga 7) ______
d) altri valori mobiliari e titoli di credito [similari alle obbligazioni] (riga 9) ______
e) posizione netta di liquidità (riga 12) ______
f) depositi presso organismi di compensazione per margini iniziali su contratti a termine (riga 13) ______
g) diritti maturati e non riscossi su titoli di Stato, su conti correnti e depositi, su titoli obbligazionari e similari, ad eccezione delle obbligazioni convertibili, nonché su quote di altri o i c v m. (riga 14) ______

- totale [a) + b) + c) + d) + e) + f) + g)] ______ (h) ______
  = α (2) ______ (*)
- totale attività (riga 18) ______ (i) ______

2 *Componenti dell'attivo soggetti all'aliquota dello 0,10 per cento*

l) obbligazioni convertibili in azioni di Società industriali italiane (riga 2) ______
m) azioni di Società industriali italiane (riga 5) ______
n) diritti maturati e non riscossi su azioni di Società industriali italiane e su obbligazioni convertibili in azioni di Società industriali italiane (riga 15) ______

- totale [l) + m) + n)] ______ (o) ______
  = β (2) ______ (*)
- totale attività (riga 18) ______ (i) ______

3. *Componenti dell'attivo soggetti all'aliquota dello 0,25 per cento*

p) totale attività (riga 18) - [somma di (h) + (o)] ______ (q) ______
  = γ (2) ______ (*)
- totale attività (riga 18) ______ (i) ______

SEZ. II - Determinazione dell'imposta sostitutiva da versare

- Patrimonio netto (riga 20) × ______ (3) × 0,05% = £ ______ +
- Patrimonio netto (riga 20) × ______ (3) × 0,10% = £ ______ +
- Patrimonio netto (riga 20) × ______ (3) × 0,25% = £ ______ =

- Ammontare complessivo dell'imposta da versare ______ £ ______

ESTREMI DEL VERSAMENTO IN TESORERIA   data |__|__|__|

N° della distinta o bollettino |______| Sigla provincia |__|__|

Si allegano copia della distinta o quietanza ovvero del bollettino di versamento della Sezione di Tesoreria provinciale

La presente dichiarazione è completa e veritiera.

IL DICHIARANTE

Data ______ ______

(1) Tutti i calcoli vanno effettuati utilizzando le medie annue valori di cui alla colonna 13 dello schema di composizione dell'attivo del fondo comune
(2) Indicare in "α" il risultato del rapporto tra (h) ed (i), in "β" il risultato del rapporto tra (o) ed (i) e in "γ" il risultato del rapporto tra (q) ed (i) (*) Le cifre che esprimono i rapporti devono essere approssimate al quarto decimale
(3) Indicare in corrispondenza dell aliquota dello 0 05% l importo di "α", in corrispondenza dell aliquota dello 0 10% l importo di "β" e in corrispondenza dell aliquota dello 0 25% l importo di "γ"

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 780/C

FONDI COMUNI ESTERI DI INVESTIMENTO MOBILIARE APERTI AI QUALI SI APPLICA L'ART. 11-bis del D.L. 30.9.1983, n. 512, CONVERTITO NELLA LEGGE 25.11.1983, n. 649.

PROSPETTO PER IL CALCOLO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL PATRIMONIO DEL FONDO

	All'inizio dell'esercizio	Alla fine dell'esercizio
a) Patrimonio netto	______	______
b) Numero delle quote-parti emesse	______	______
c) Numero delle quote-parti collocate nel territorio dello Stato	______	______
d) Rapporto percentuale di c) su b)	______	______
e) Patrimonio netto proporzionalmente attribuibile alle quote collocate nel territorio dello Stato [d) moltiplicato per a)]	______	______
f) Patrimonio netto medio imponibile (media importi lettera e)		______
g) Imposta dovuta (0,50% di f)		______

ESTREMI DEL VERSAMENTO IN TESORERIA data |__|__|__|

N° della distinta o bollettino |______| Sigla provincia |__|__|

Si allegano copia della distinta o quietanza ovvero del bollettino di versamento della Sezione di Tesoreria provinciale, prospetto di calcolo del patrimonio netto, relazione di stima a cura della Società di revisione

La presente dichiarazione è completa e veritiera

IL DICHIARANTE

Data ______________ ______________

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 780/B

	1 Gennaio	2 Febbraio	3 Marzo	4 Aprile	5 Maggio	6 Giugno
1 Titoli di Stato e assimilati	000	000	000	.000	.000	000
2 **Titoli obbligazionari:** - obbligazioni convertib in azioni industriali italiane	000	.000	000	000	.000	000
3 - altre obbligazioni convertibili	.000	.000	.000	000	000	000
4 - obbligazioni diverse da quelle convertibili	000	000	000	000	000	000
5 **Titoli azionari:** - industriali italiani	000	000	000	000	000	000
6 - altri	000	000	000	000	000	000
7 Parti di OICVM	.000	.000	000	000	000	000
8 Premi e opzioni acquistati	000	.000	000	000	000	000
9 Altri valori mobiliari e titoli di credito - titoli similari alle obbligazioni	000	000	000	000	000	000
10 - altri	000	000	000	000	000	000
11 Totale portafoglio	000	.000	000	.000	.000	000
12. **Posizione netta di liquidità (1)**	000	000	000	000	000	000
13 **Depositi presso organismi di compensazione per margini** iniziali su contratti	000	.000	000	000	000	000
14 **Diritti maturati e non riscossi:** - su obbligazioni, titoli di Stato, c/c e depositi, quote di altri OICVM	000	.000	.000	.000	.000	000
15 - su azioni industriali ital e su **obbligaz. convertibili in azioni** industriali italiane	000	.000	000	000	.000	000
16 - su altri titoli	.000	000	.000	.000	000	000
17 Immobili	000	000	.000	000	000	000
18 Altre immobilizzazioni materiali	.000	.000	000	000	000	000
19 Immobilizzazioni immateriali	000	.000	000	000	000	000
20. Attività diverse	.000	.000	000	000	.000	000
21. Totale attività	.000	000	000	000	.000	000
22 Totale passività	000	.000	000	000	000	000
23. Capitale sociale	.000	.000	000	000	.000	000
	1	2	3	4	5	6

(1) La posizione netta di liquidità se positiva deve essere considerata fra le attività se negativa fra le passività

SICAV - Schema di composizione dell'attivo

7 Luglio	8 Agosto	9 Settembre	10 Ottobre	11 Novembre	12 Dicembre	13 Media annua	
000	000	000	000	000	000	000	1
000	000	000	000	000	000	000	2
000	000	000	000	000	000	000	3
000	000	000	000	000	000	000	4
000	000	000	000	000	000	000	5
.000	000	000	000	000	000	000	6
000	000	.000	000	000	000	000	7
000	.000	.000	000	.000	.000	000	8
000	000	000	000	000	000	000	9
000	000	000	000	000	000	000	10
000	000	000	000	000	000	000	11
000	000	000	000	000	000	000	12
000	000	000	000	000	000	000	13
000	000	000	000	000	000	000	14
000	000	000	000	000	000	000	15
000	000	000	000	000	000	000	16
000	000	000	000	000	000	000	17
000	000	000	000	000	000	000	18
000	000	000	000	000	000	000	19
000	000	000	000	000	000	000	20
000	000	000	000	000	000	000	21
000	000	000	000	000	000	000	22
000	000	000	000	000	000	000	23
7	8	9	10	11	12	13	

PROSPETTO PER IL CALCOLO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL PATRIMONIO DELLE SICAV

SEZ. I - Calcolo delle proporzioni secondo le quali applicare le varie aliquote (1)

1 *Componenti dell'attivo soggetti all'aliquota dello 0,05 per cento*

a) titoli di Stato ed assimilati (riga 1) ____________
b) titoli obbligazionari (riga 2) ____________
c) parti di o i c v m aperti (riga 7) ____________
d) altri valori mobiliari e titoli di credito [similari alle obbligazioni] (riga 9) ____________
e) posizione netta di liquidità (riga 12) ____________
f) depositi presso organismi di compensazione per margini iniziali su contratti a termine (riga 13) ____________
g) diritti maturati e non riscossi su titoli di Stato, su conti correnti e depositi, su titoli obbligazionari e similari, ad eccezione delle obbligazioni convertibili, nonché su quote di altri o i c v m (riga 14) ____________

– totale [a) + b) + c) + d) + e) + f) + g)] ____________ (h) ____________

= α(2) ____________ (*)

– totale attività (riga 21) ____________ (i) ____________

2. *Componenti dell'attivo soggetti all'aliquota dello 0,10 per cento*

l) obbligazioni convertibili in azioni di Società industriali italiane (riga 2) ____________
m) azioni di Società industriali italiane (riga 5) ____________
n) diritti maturati e non riscossi su azioni di Società industriali italiane e su obbligazioni convertibili in azioni di Società industriali italiane (riga 15) ____________

– totale [l) + m) + n)] ____________ (o) ____________

= β(2) ____________ (*)

– totale attività (riga 21) ____________ (i) ____________

3. *Componenti dell'attivo soggetti all'aliquota dello 0,25 per cento*

p) totale attività (riga 21) - [somma di (h) + (o)] ____________ (q) ____________

= γ(2) ____________ (*)

– totale attività (riga 21) ____________ (i) ____________

SEZ. II - Determinazione dell'imposta sostitutiva da versare

– Capitale sociale (riga 23) × ________ (3) × 0,05% = £ ________ +
– Capitale sociale (riga 23) × ________ (3) × 0,10% = £ ________ +
– Capitale sociale (riga 23) × ________ (3) × 0,25% = £ ________ =

– Ammontare complessivo dell'imposta da versare ____________ £ ____________

ESTREMI DEL VERSAMENTO IN TESORERIA data |__|__|__|

N° della distinta o bollettino |______| Sigla provincia |__|__|

Si allegano copia della distinta o quietanza ovvero del bollettino di versamento della Sezione di Tesoreria provinciale

La presente dichiarazione è completa e veritiera

IL DICHIARANTE

Data ____________ ____________

(1) Tutti i calcoli vanno effettuati utilizzando le medie annue valori di cui alla colonna 13 dello schema di composizione dell attivo della Sicav
(2) Indicare in "α" il risultato del rapporto tra (h) ed (i) in "β" il risultato del rapporto tra (o) ed (i) e in "γ" il risultato del rapporto tra (q) ed (i) (*) Le cifre che esprimono i rapporti devono essere approssimate al quarto decimale
(3) Indicare in corrispondenza dell aliquota dello 0 05% l importo di "α" in corrispondenza dell aliquota dello 0 10% l importo di "β" e in corrispondenza dell aliquota dello 0 25% l importo di γ

94A0120

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 28 dicembre 1993.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato sen. Germano De Cinque.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993 e 6 maggio 1993 con i quali rispettivamente il prof. Paolo Savona è stato nominato Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il sen. Germano De Cinque e l'on prof. Rossella Artioli sono stati nominati Sottosegretari di Stato;

Visto il proprio decreto 9 luglio 1993 di delega di attribuzioni ai Sottosegretari di Stato;

Ritenuto opportuno procedere all'integrazione di tali deleghe;

Decreta:

Art. 1.

Al Sottosegretario di Stato, sen. Germano De Cinque, è delegata la firma degli atti di competenza del Ministro e la trattazione degli affari in materia di agevolazioni alle attività produttive di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 96/1993 citato in premessa ed in materia di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 1980-81, di cui all'art. 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 96/1993.

Art. 2.

I provvedimenti relativi alle materie attribuite al Sottosegretario di Stato, sen. Germano De Cinque, sono trasmessi allo stesso dall'Ufficio di Gabinetto cui debbono essere inoltrati dalla Direzione generale competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1993

Il Ministro SAVONA

94A0096

DECRETO 28 dicembre 1993

Autorizzazione al trasferimento totale del portafoglio vita e dell'intero complesso aziendale della rappresentanza generale per l'Italia della Magdeburger Leben alla Schweiz vita S.p.a., già Savoia vita e viene dichiarata la decadenza di ogni autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa già concessa alla predetta rappresentanza.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1971 con il quale la Savoia vita S.p.a., in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo vita e alle operazioni di capitalizzazione;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, con particolare riferimento all'art. 20 riguardante l'ultrattività delle autorizzazioni già rilasciate;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1986 con il quale la rappresentanza generale per l'Italia della Magdeburger Lebenversicherung Aktiengesellschaft s.a., in Milano, è stata autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo I di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742;

Vista la domanda in data 22 luglio 1993 con la quale la predetta rappresentanza generale per l'Italia della Magdeburger Lebenversicherung Aktiengesellschaft s.a. ha chiesto l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni concernenti il trasferimento totale del portafoglio assicurativo alla Savoia vita S.p.a., con decorrenza 1° gennaio 1994,

Vista l'istanza in data 22 luglio 1993 con la quale la Savoia vita S.p.a ha chiesto l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni concernenti il trasferimento alla medesima società dell'intero portafoglio assicurativo della rappresentanza generale per l'Italia della Magdeburger Lebenversicherung Aktiengesellschaft s.a., con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la convenzione di cessione del portafoglio assicurativo e di ogni altra attività e passività della rappresentanza generale per l'Italia della Magdeburger lebenversicherung Aktiengesellschaft s.a. alla Savoia vita S.p.a.;

Vista la lettera n. 334618 in data 22 dicembre 1993, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento dell'istanza di trasferimento di cui sopra;

Vista la lettera n. 334455 del 3 dicembre 1993 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla variazione della denominazione sociale della Savoia vita S.p.a. in «Schweiz vita S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita dell'uomo» o in forma abbreviata «Schweiz vita S.p.a»;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla variazione della denominazione sociale della Savoia vita S.p.a.;

Ritenuto che per il predetto trasferimento di portafoglio ricorrano le condizioni previste dalla vigente normativa;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le deliberazioni e le condizioni contenute negli atti citati in premessa, relative al trasferimento, con effetto dal 1° gennaio 1994, del complesso aziendale, comprensivo dell'intero portafoglio assicurativo, della rappresentanza generale per l'Italia della Magdeburger Lebenversicherung Aktiengesellschaft s.a. alla Savoia vita S.p.a., la cui denominazione sociale è variata in Schweiz vita S.p.a.

Art. 2.

Sono decadute tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già concesse alla rappresentanza generale per l'Italia della Magdeburger Lebenversicherung Aktiengesellschaft s.a.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1993

Il direttore generale: CINTI

94A0095

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 31 dicembre 1993.

Autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali veterinari prefabbricati (ex galenici officinali).

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119: «Recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di specialità medicinali»;

Visti, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera *e)*, e 2, comma 1, del predetto decreto, i quali stabiliscono, rispettivamente, la definizione dei medicinali prefabbricati e l'ambito di applicazione del presente decreto che comprende anche medicinali veterinari prefabbricati;

Vista la propria circolare n. 7 del 9 marzo 1992 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 63 del 16 marzo 1992, con la quale, fra l'altro, è stata data l'indicazione che i prodotti fino ad allora considerati «galenici officinali» rientrano nella fattispecie di medicinale veterinario prefabbricato e che possono essere mantenuti in commercio fino al 31 dicembre 1993 se prodotti, nel rispetto dell'art. 44 del testo unico delle leggi sanitarie, entro il 1° settembre 1992;

Visto che con la predetta circolare si richiamava l'applicazione delle procedure previste dall'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, ai galenici officinali regolarmente prodotti entro il 1° settembre 1992 e si davano indicazioni sulla documentazione da presentare a corredo della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali veterinari prefabbricati acquisita agli atti d'ufficio;

Viste le domande presentate dalle aziende farmaceutiche interessate;

Considerato che i prodotti menzionati nella parte dispositiva del presente decreto hanno i requisiti per ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi del richiamato decreto legislativo n. 119/1992, ferma restando la facoltà, per il Ministero della sanità, di subordinare, se del caso, il mantenimento dell'autorizzazione stessa ad opportune integrazioni della documentazione presentata;

Ritenuto necessario procedere all'adeguamento dell'etichettatura conformemente al disposto degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, entro il termine massimo del 1° gennaio 1995;

Ritenuto tuttavia opportuno confermare temporaneamente, con i necessari aggiornamenti, le disposizioni sull'etichettatura di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 26 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 20 luglio 1981, in attesa che vengano approvati, per ciascun prodotto, etichette e fogli illustrativi;

Decreta:

Art. 1.

1. Le aziende produttrici di cui all'elenco allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono autorizzate all'immissione in commercio dei medicinali veterinari prefabbricati indicati nello stesso elenco dopo la denominazione di ciascuna azienda.

2. Le aziende produttrici devono attenersi, salva diversa determinazione ministeriale, ai metodi di produzione e controllo previsti con la domanda di autorizzazione all'immissione in commercio acquisita agli atti d'ufficio.

3. La composizione quali-quantitativa indicata in tale documentazione non può essere modificata senza autorizzazione ministeriale.

Art. 2.

1. Entro il 1° gennaio 1995 le etichettature ed i foglietti illustrativi dei prodotti di cui all'art. 1 devono essere adeguati alle disposizioni previste dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119.

2. Le indicazioni di cui al comma precedente devono essere stampate o scritte con caratteri neri chiaramente leggibili.

3. Le diciture riferentisi all'obbligo di ricetta medica o altre avvertenze particolari, eventualmente imposte, debbono essere stampate o scritte in rosso.

4. Le indicazioni terapeutiche previste dall'art. 28, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, devono riportare esclusivamente la categoria terapeutica di cui il medicinale veterinario prefabbricato fa parte; pertanto non deve essere riportata alcuna specifica indicazione terapeutica senza preventiva autorizzazione rilasciata dal Ministero della sanità.

5. Non è consentita alcuna aggiunta o variazione alle indicazioni specificate al comma 1, né possono essere inclusi alle confezioni prospetti illustrativi, salvo che per riportare eventuali avvertenze cautelative stabilite dal Ministero della sanità fino all'emissione dei decreti di cui al successivo comma 6.

6. Con decreti ministeriali da emanarsi entro il 1° gennaio 1995 saranno approvati le etichette e i fogli illustrativi con contestuale assegnazione di un numero di A.I.C. per ciascuna confezione dei prodotti di cui all'art. 1 che abbiano i requisiti per mantenere l'autorizzazione all'immissione in commercio ed abbiano ottemperato al versamento delle tasse dovute ai sensi di legge.

Art. 3.

1. I prodotti di cui all'art. 1 possono essere mantenuti in commercio con le vecchie etichette o diciture, fatte salve le integrazioni e modifiche imposte da sopravvenute disposizioni ministeriali, fino all'emanazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 6, del predetto decreto.

2. Il presente decreto che sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ha efficacia immediata.

Roma, 31 dicembre 1993

Il Ministro: GARAVAGLIA

ALLEGATO

A) Ditta ANGELINI FRANCESCO - A C R A F - S p a - Viale Amelia, 70 - ROMA

1) Soluzione antitossica 33%
2) Soluzione calcio fosforo

B) **Ditta:** AZIENDA TERAPEUTICA ITALIANA - A T I - S r l Via della **Libertà**, 1 - OZZANO EMILIA (Bologna)

1) Piperazina adipato
2) Niclosamide
3) Soluzione glucosata 5%
4) Soluzione fisiologica
5) Glucosio 10% - 33% - 50%
6) Fruttosio 5% - 10% - 20%
7) Soluzione Ringer lattato con glucosio 5%
8) Atropina normale et solfato
9) Lidocaina 2%
10) Fenilbutazone
11) Ringer lattato
12) Acqua sterile per preparazioni iniettabili
13) Calcio borogluconato con destrosio
14) Soluzione glucosata 25% con metionina

C) Ditta: DONINI S r l - Via Ecce Homo, 18 - NOGARA (Verona).

1) Pomata antiflogistica
2) Tintura di iodio
3) Pomata cicatrizzante
4) Gel Iodio
5) Unguento per pastoie

D) Ditta FARMACEUTICI GELLINI S p a - Via Nettunense km 20,300 - APRILIA (Latina)

1) Colistina
2) Pyrantel pamoato 20%
3) Pyrantel 6%, 50 mg
4) Soluzione glucosata 25% con acetilmetionina e colina cloruro
5) Soluzione glucosata 33%
6) Elettrolitica reidratante con glucosio
7) Ferro destrano 10%
8) Diazepam 0,5% - 0,5%
9) Praziquantel 5,68%
10) Acetilpromazina 0,5% compresse orali 25 mg - soluzione orale 1%
11) Doxapram cloridrato 2%
12) Pozione antitimpanica ruminativa
13) Calcio gluconato 20%
14) Calcio gluconato composto
15) Pozione antiacetonica
16) Fenilbutazone 20% et microincapsulato
17) Fenilbutazone 20% soluzione acquosa iniettabile
18) Fenilbutazone sodico con aminofenazone
19) Soluzione elettrolitica reidratante
20) Soluzione glucosata 25% et con acetilmetionina
21) Metoclopramide cloridrato
22) Amossicillina 75%
23) Ampicillina 20%
24) Soluzione glucosata 25% con acetilmetionina

E) Ditta ISTITUTO FARMACEUTICO CANDIOLI S p a - Via A Manzoni, 2 - BEINASCO (Torino) .

1) Tintura di iodio per uso veterinario
2) Tintura di iodio per cavalli da corsa
3) Vescicatorio per cavalli selezionati da corsa

F) Ditta IZO S p a - Via Cremona, 282 - BRESCIA

1) Ringer lattato soluzione perfusionale
2) Soluzione elettrolitica reidratante bilanciata
3) Soluzione glucosata al 5%
4) Soluzione perfusionale glucosata al 25% con metionina
5) Acqua per preparazioni iniettabili

G) Ditta LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO COLLALTO S a s - Via Solferino, 28/A - BRESCIA

1) Ringer lattato
2) Fruttosio 20%
3) Sodio carbonato 1,4% - 8,4%
4) Glucosio 5% - 10% - 20% - 33% - 50%
5) Fruttosio 5% - 10%
6) Ringer acetato

7) Elettrolitica reidratante III
8) Sodio cloruro 0,9%
9) Acqua per preparazioni iniettabili
10) Soluzione glucosata 25% con metionina
11) Soluzione gluconata di magnesio fosfogluconata
12) Elettrolitica reidratante
13) Soluzione idratante polisalina citratata
14) Pozione antiacetonica
15) Soluzione elettrolitica
16) Soluzione di glucosio 30%
17) Soluzione gluconato di calcio e magnesio fosfogluconata
18) Soluzione di glucosio metionina
19) Calcio gluconato in soluzione fosfo-glucosata 20%
20) Adrenalina 1mg/1ml
21) Atropina solfato 1mg/1ml

H) Ditta: NUOVA I.C.C. UPJOHN S.p.a. - Via Pontina Km 47,015 - APRILIA (Latina):
1) Ringer lattato soluzione
2) Soluzione glucosata al 25% soluzione iniettabile
3) Soluzione glucosata al 25% con acetilmetionina e colina cloruro
4) Soluzione glucosata al 33%
5) Calcio gluconato 20% con magnesio cloruro 0,315%
6) Fenilbutazone sodico 20%
7) Ferro destrano iniettabile 10%

I) Ditta: SOCIETÀ ITALIANA FARMACEUTICI RAVIZZA - S.I.F.RA. - Via Camagre, 41/43 - ISOLA DELLA SCALA (Verona):
1) Glucosio 20%
2) Glucosio 33%
3) Glucosio 30%
4) Glucosio 10%
5) Glucosio 5%
6) Elettrolitica di reintegrazione con sodio gluconato (elettrolitica selettiva)
7) Elettrolitica di reintegrazione con glucosio e sodio gluconato
8) Fruttosio 10%
9) Acqua per preparazioni iniettabili
10) Glucosio con sodio cloruro II
11) Glucosio con sodio cloruro I
12) Glucosio 50%
13) Ringer acetato
14) Ringer con glucosio
15) Ringer
16) Fruttosio 20%
17) Sodio cloruro 0,9%
18) Ringer lattato con glucosio
19) Ringer lattato
20) Ringer acetato con glucosio
21) Glucosio con sodio cloruro III
22) Elettrolitica reidratante III con glucosio
23) Elettrolitica reidratante III
24) Elettrolitica di mantenimento con glucosio
25) Fruttosio 5%

L) Ditta: DELTAPHARMA S.r.l. - Via L. Ariosto - MILANO:
1) Fenilbutazone

M) Ditta: ACME S.r.l. - Via Aspromonte, 3 - CAVRIAGO (Reggio Emilia):
1) Teofillina ritardo

94A0097

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

DECRETO 4 gennaio 1994.

Modificazioni al regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio consultivo degli utenti, ai sensi dell'art. 28, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante la disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato.

IL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

Visto l'art. 28 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

Visto il proprio regolamento 12 settembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 18 settembre 1990;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 495;

Visto il decreto-legge 19 novembre 1993, n. 463;

Visto il parere dell'adunanza generale del Consiglio di Stato in data 28 ottobre 1993 sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento per le trasmissioni radiotelevisive in codice;

Ritenuta l'esigenza di dettare disposizioni a regime per il procedimento di rinnovo del Consiglio consultivo degli utenti ed in particolare per le designazioni che devono operarsi dalle associazioni delle categorie di utenti radiotelevisivi;

Ritenuta l'esigenza di dettare i criteri attraverso i quali procedere alla nomina dei rappresentanti delle associazioni anzidette, come richiesto dall'art. 28 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

Ritenuta l'esigenza di procedere all'integrazione del Consiglio consultivo degli utenti in relazione alle nuove funzioni previste dalle richiamate disposizioni;

Visto il parere reso in data 29 dicembre 1993, n. 146180 dall'Avvocatura generale dello Stato;

Ritenuta l'urgenza di provvedere in relazione alle prospettate esigenze stante la prossima scadenza del Consiglio consultivo degli utenti attualmente in carica e tenuto conto dei tempi tecnici del procedimento di rinnovo; con riserva di una generale ridefinizione della disciplina regolamentare, per il riordino e l'organizzazione del Consiglio consultivo degli utenti in relazione alle nuove funzioni attribuite all'Ufficio del Garante nonché per l'armonizzazione delle diverse disposizioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del regolamento 12 settembre 1990 per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio degli utenti sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 2 *(Composizione)*. — *1.* Il Consiglio consultivo degli utenti si compone complessivamente di ventidue membri, nominati dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria in numero di undici tra le persone proposte dalle associazioni rappresentative delle categorie di utenti radiotelevisivi ed in numero di undici esperti in materia di difesa degli interessi degli utenti da scegliere per non più di tre tra magistrati ordinari o amministrativi ed avvocati dello Stato e per i restanti in base alle competenze specifiche anche in riferimento al settore cinematografico e dello spettacolo in generale nonché a quello sportivo per la loro interconnessione.

Art. 3 *(Nomina dei componenti)*. — *1.* Almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine di durata del Consiglio consultivo degli utenti il Garante per la radiodiffusione e l'editoria ne dà notizia nella *Gazzetta Ufficiale* affinché le associazioni rappresentative delle categorie di utenti radiotelevisivi propongano ciascuna una terna di persone di qualificata competenza ed esperienza in relazione alle diverse realtà su cui incide il mezzo radiotelevisivo. Possono essere effettuate designazioni congiunte fra più associazioni.

2. Le designazioni devono pervenire entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Prima della scadenza del Consiglio in carica, il Garante provvede con proprio decreto a nominare:

a) undici componenti del nuovo Consiglio consultivo degli utenti da lui scelti fra le persone proposte ai sensi del primo comma; a tal fine, salvo l'uso della facoltà di conferma in quanto si contemperi con l'esigenza di una rotazione secondo un generale criterio di salvaguardia del pluralismo, il Garante prende in considerazione le designazioni provenienti da associazioni che perseguono finalità specifiche inerenti alla rappresentanza degli utenti radiotelevisivi, considerati nella loro generalità ovvero per fasce particolari; non può nominare più di uno tra i designati dalla stessa associazione, sia stata operata la designazione singolarmente o congiuntamente con altre associazioni, salvo che il numero delle associazioni designanti sia inferiore a quello dei posti da coprire; tiene conto della specifica qualificazione individuale dei designati; considera come criteri sussidiari di scelta la rappresentanza di fasce di utenza particolarmente meritevoli di protezione nonché la designazione congiunta ad opera di due o più associazioni;

b) undici componenti del nuovo Consiglio consultivo degli utenti, appartenenti alle categorie indicate nell'art. 2, direttamente individuati dal Garante medesimo per qualificazione di studi o di esperienze.

Art. 4 *(Durata del Consiglio)*. — *1.* Il Consiglio consultivo degli utenti svolge le sue funzioni per la durata di tre anni a decorrere dalla seduta di insediamento convocata dal Garante.

2. Il Consiglio non ricostituito prima della scadenza triennale è prorogato sino all'insediamento del nuovo Consiglio e per non più di quarantacinque giorni.

Art. 5 *(Durata dell'incarico)*. — *1.* Ogni componente del Consiglio consultivo degli utenti esercita le sue attribuzioni per la durata del Consiglio.

2. I componenti nominati in sostituzione di altri cessati anticipatamente permangono in carica per il periodo residuale di durata del Consiglio.

3. I componenti del Consiglio, anche se nominati ai sensi del secondo comma, possono essere confermati una sola volta.

4. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio comporta la decadenza dall'incarico.

Art. 6 *(Dimissioni)*. — *1.* I componenti del Consiglio possono in qualunque tempo dimettersi dall'ufficio. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Garante ed hanno effetto dalla data del decreto che nomina il nuovo membro.

Art. 7 *(Incompatibilità)*. — *1.* I componenti del consiglio non possono, a pena di decadenza, rivestire incarichi per conto della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo o di imprese radiotelevisive private, nonché per conto delle imprese di produzione e distribuzione di programmi o di produzione o gestione di pubblicità.

2. Analogo divieto opera nei confronti delle società direttamente o indirettamente controllanti, controllate o collegate rispetto ai soggetti di cui al primo comma».

Art. 2.

1. Ai fini del rinnovo del Consiglio che scadrà il 6 marzo 1994 le associazioni rappresentative delle categorie di utenti radiotelevisivi devono far pervenire al Garante per la radiodiffusione e l'editoria le designazioni di cui all'art. 3 del regolamento, unitamente a copia dello statuto vigente, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione delle presenti disposizioni nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

1. Le presenti disposizioni regolamentari sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 1994

Il Garante: SANTANIELLO

940098

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 29 dicembre 1993

Modificazioni alla composizione delle commissioni della Campania, del Molise, della Basilicata e della Toscana per l'albo dei promotori di servizi finanziari. (Deliberazione n. 7656)

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Visto l'art. 5, comma 6, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto l'art. 18 del regolamento concernente l'albo e l'attività dei promotori di servizi finanziari, approvato con propria delibera n. 5388 del 2 luglio 1991, successivamente modificato con delibere n. 5635 del 3 dicembre 1991, n. 5948 del 28 gennaio 1992, n. 6359 del 22 luglio 1992 e n. 7393 del 22 settembre 1993;

Vista la delibera n. 5535 del 29 ottobre 1991, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale questa Commissione, in esecuzione della norma appena citata, ha proceduto all'insediamento delle commissioni regionali per l'albo dei promotori di servizi finanziari;

Visto l'art. 3, comma 6, del citato regolamento, approvato con delibera n. 5388 del 2 luglio 1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la nota del 9 dicembre 1993 con la quale l'ANASF ha comunicato di avere revocato, ai sensi del già richiamato art. 3, comma 6, del regolamento approvato con delibera n. 5388 del 2 luglio 1991, alcuni membri effettivi e supplenti, nominati dalla stessa associazione, presso le commissioni regionali per l'albo dei promotori di servizi finanziari;

Considerato che, nella medesima nota, l'ANASF ha comunicato i nominativi dei nuovi membri delle commissioni regionali, designati in sostituzione di quelli revocati;

Considerata la necessità, in relazione a quanto premesso, di modificare la propria delibera n. 5535 del 29 ottobre 1991;

Delibera

La composizione della commissione della Campania per l'albo dei promotori di servizi finanziari, è modificata con la sostituzione dei membri effettivi e supplenti nominati dall'ANASF, signori Ernesto Vitale e Roberto Dilillo, rispettivamente, con il sig. Benedetto Capobianco e con il sig. Enzo Ruini.

La composizione della commissione del Molise per l'albo dei promotori di servizi finanziari, è modificata con la sostituzione dei membri effettivi e supplenti nominati dall'ANASF, signori Marco Pompa e Benedetto Capobianco, rispettivamente con il sig. Pasquale Maione e con il sig. Francesco Manocchio.

La composizione della commissione della Basilicata per l'albo dei promotori di servizi finanziari, è modificata con la sostituzione del membro supplente nominato dall'ANASF, sig. Pasquale Maione, con il sig. Francesco Ragone.

La composizione della commissione della Toscana per l'albo dei promotori di servizi finanziari, è modificata con la sostituzione del membro supplente nominato dall'ANASF, sig. Enzo Ruini, con il sig. Sergio Lupi.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, 29 dicembre 1993

p. *Il presidente:* ZURZOLO

94A0099

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 9 novembre 1993, n. 443, recante: «Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione».

Il decreto-legge 9 novembre 1993, n. 443, recante «Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 264 del 10 novembre 1993.

94A0143

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 dicembre 1993

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 1 dicembre 1993 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 30 dicembre 1993, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novanta giorni con scadenza il 30 marzo 1994 è di L. 98,14, quello dei buoni a centottantadue giorni con scadenza il 30 giugno 1994 è di L. 96,16 e quello dei buoni a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 30 dicembre 1994 è di L. 92,20, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

94A0154

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C 15090-XV-J del 24 settembre 1993 i manufatti esplosivi di cui alla premessa, fermo restando il riconoscimento e classificazione alla quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, con il numero ONU 0276 1.4C, con il presente provvedimento vengono ad assumere la nuova denominazione come qui di seguito riportata, annullando così automaticamente quella precedentemente riconosciuta con il decreto di cui si fa riferimento.

1) categoria n. 064901-000 cartuccia a p n per ricerche petrolifere gr 5;

2) categoria n 110300-000 cartuccia a p n per ricerche petrolifere gr 6.

Con decreto ministeriale n. 559/C.14447-XV-J(147) del 25 settembre 1993 i manufatti esplosivi che la società Western Atlas International Inc, con sede in Ravenna, intende importare dagli U S.A., sono riconosciuti ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nelle categorie e gruppi dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, come qui di seguito specificati:

Seconda categoria - gruppo B - numero ONU 0124 1 1D

Categoria n 134800-000 Carica cava da 1 11/16" Silber Jet - RDX gr 16;

Categoria n 134800-004 Carica cava da 1.11/16" Silber Jet - HMX gr 16;

Categoria n. 129542-000 Carica cava da 2 1/8" Silber Jet - RDX gr 16;

Categoria n. 129542-004 Carica cava da 2 1/8" Silber Jet - HMX gr 16,

Categoria n. 141270-000 Carica cava da 3 3/4" Sequential - RDX gr 20,

Categoria n. 141270-004 Carica cava da 3 3/4" Sequential - HMX gr 20;

Categoria n 141270-005 Carica cava da 3 3 4" Sequential - HMS gr 20,

Categoria n 150025-000 Carica cava da 3.3/4" Multiuso - RDX gr 32;

Categoria n 150025-004 Carica cava da 3 3/4" Multiuso HMX gr 32;

Categoria n. 150025-005 Carica cava da 3 3/4" Multiuso - HMS gr 32;

Categoria n. 160175-000 Carica cava da 4 1/2" Spectra Jet - RDX gr 22,

Categoria n. 160175-004 Carica cava da 4 1/2" Spectra Jet - HMX gr 22;

Categoria n. 160175-005 Carica cava da 4 1/2" Spectra Jet - HMS gr 22,

Categoria n. 154680-000 Carica cava da 4.1/2" B.H - RDX gr 26;

Categoria n 154680-004 Carica cava da 4.1/2" B H - HMX gr 26;

Categoria n. 154680-005 Carica cava da 4 1/2" B H. - HMS gr 26;

Categoria n 135515-100 Carica cava da 5" Sequential - RDX gr 20,

Categoria n 135515-104 Carica cava da 5" Sequential - HMX gr 20;

Categoria n 135515-105 Carica cava da 5" Sequential - HNS gr 20,

prodotte dalla società Western Atlas International.

Terza categoria - numero ONU 0028 1 1B

Categoria n 147528-000 Detonatore comune (Espl mgr 600 HMX) (Bossoletto alluminio - 0 mm 6 09 h mm 34,8) prodotto dalla società The Ensing Bickford.

Prima categoria - gruppo C - numero ONU 0323 1 4S

Categoria n. 557414-000 Cartuccia tagliatubi a propellente solido da gr 19,5,

Categoria n 557445-000 Cartuccia tagliatubi a propellente solido da gr 45,4,

prodotte dalla società Thiokol Corporation

94A0106

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse).

Con i provvedimenti di seguito elencati sono state apportate le sottoindicate modifiche ed autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali

Provvedimento n 1 1994 del 5 gennaio 1994

Specialità medicinali

«GENTALYN» iniettabile - 1 fiala da 80 mg/2 ml;
«GENTALYN» pediatrico iniettabile - 1 fiala da 40 mg/1 ml,
«TRIMETON» iniettabile - 5 fiale × 10 mg/1 ml.

Titolare A I.C Schering-Plough S p.a , con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Ripamonti n 89

Modifica apportata·

produttore. la produzione delle specialità medicinali sopraindicate è ora effettuata anche dalla società Schering-Plough nello stabilimento sito in Herouville Saint Clair, Francia.

Le operazioni terminali di confezionamento ed i controlli del prodotto finito delle specialità medesime continuano ad essere effettuate dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Comazzo (Milano), come precedentemente autorizzato

Decorrenza ed efficacia del provvedimento 10 gennaio 1994

Provvedimento n 2/1994 del 5 gennaio 1994

Specialità medicinali:

«NETTACIN 15» - 1 fiala × ml 1,5 uso i.m /e v ,
«NETTACIN 50» - 1 fiala × ml 1 uso i m./e.v.,
«NETTACIN 100» - 1 fiala × ml 1 uso i.m./e.v.;
«NETTACIN 150» - 1 fiala × ml 1,5 uso i.m /e v ,
«NETTACIN 200» - 1 fiala × ml 2 uso i.m./e.v ;
«NETTACIN 300» - 1 fiala × mg 300/3 ml uso i.m /e v ,
«TRILAFON» - 5 fiale × 5 mg/ml 1 uso i m;
«TRILAFON ENANTATO» - 1 fiala × mg 100/ml 1

Titolare A.I.C · Schering-Plough S p a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Ripamonti n 89.

Modifica apportata.

produttore· la produzione delle specialità medicinali sopraindicate è ora effettuata anche dalla società Schering-Plough Labo N.V. nello stabilimento sito in Heist-Op-Den-Berg. Industriepark, 30, Belgio.

Le operazioni terminali di confezionamento ed i controlli sul prodotto finito delle specialità medicinali medesime continuano ad essere effettuate dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Comazzo (Milano), come precedentemente autorizzato.

Decorrenza di efficacia del provvedimento 10 gennaio 1994

Provvedimento n. 3/1994 del 5 gennaio 1994

Specialità medicinale: «INTRON A» nelle forme:

«5» - flacone 5 milioni U I. + fiala solvente × ml 1;
«1» - flacone 1 milione U.I. + fiala solvente × ml 1;
«3» - flacone 3 milioni U.I. + fiala solvente × ml 1;
«10» - flacone 10 milioni U.I. + fiala solvente × ml 1.

Titolare A.I C.: Schering Co di Kenilworth - New Jersey - U.S.A., rappresentata in Italia dalla Schering Plough S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Ripamonti n. 89.

Modifica apportata:

produttore: la produzione ed il controllo delle fiale di solvente contenenti acqua batteriostatica per preparazioni iniettabili - alcool benzilico 9 mg/ml delle preparazioni sopraindicate sono ora effettuate anche dalla Schering-Plough Labo N.V. nello stabilimento sito in Heist-Op-Den-Berg - Industriepark, 30, Belgio.

Restano confermate le autorizzazioni alla produzione precedentemente rilasciate.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 10 gennaio 1994.

Provvedimento n. 4/1994 del 5 gennaio 1994

Specialità medicinale: «VELAMOX» (amossicillina):

1 fiala da 500 mg + 1 fiala di solvente;
1 fiala da 1 g + 1 fiala di solvente;
2 fiale da 500 mg + 2 fiale di solvente;
2 fiale da 1 g + 2 fiale di solvente.

Titolare A.I.C.: SmithKline Beecham farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti.

Modifica apportata:

produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta anche dalla società SmithKline Beecham S.a. nello stabilimento sito in Toledo (Spagna).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 10 gennaio 1994.

Provvedimento n. 5/1994 del 5 gennaio 1994

Specialità medicinali: «MONOTREAN» 30 confetti; «ZUNDEN» 30 capsule da 20 mg e 10 supposte da 20 mg.

Titolare A.I.C.: Luitpold S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Montecassiano, 157.

Modifica apportata:

produttore: le specialità medicinali sopra indicate sono ora prodotte, controllate e confezionate dalla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio nello stabilimento consortile, sito in Origgio (Varese), via Di Vittorio, 2.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 10 gennaio 1994.

Provvedimento n. 6/1994 del 5 gennaio 1994

Specialità medicinale: «LUITASE» 50 capsule da 340 mg, 100 capsule da 340 mg.

Titolare A.I.C.: Luitpold S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Montecassiano, 157.

Modifica apportata:

produttore: la specialità medicinale sopra indicata è prodotta dalla società Euderma S.r.l. nello stabilimento sito in Cerasolo di Ceriano (Forlì). I controlli ed il confezionamento del prodotto stesso sono effettuati dalla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio nello stabilimento consortile, sito in Origgio (Varese), via Di Vittorio, 2.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 10 gennaio 1994.

Provvedimento n. 7/1994 del 5 gennaio 1994

Specialità medicinale: «APATEF» flac. mg 500 + f. solv. i.m. - flac. g 1 + f. solv. i.m. - flac. g 1 + f. solv. e.v. - flac. g 2 + f. solv. e.v. - flac g 2 per infusione endovenosa.

Titolare A.I.C.: Zeneca S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Basiglio (Milano), via F. Sforza - Pal. Volta.

Modifica apportata:

produttore: la specialità è confezionata anche dalla società Schering S.p.a. nello stabilimento sito in Segrate (Milano).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 10 gennaio 1994.

Provvedimento n. 8/1994 del 5 gennaio 1994

Specialità medicinale: «LEDERFOLIN» 1 flacone liofilizzato iniettabile 25 mg.

Titolare A.I.C.: Cyanamid Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Catania, zona industriale, via Franco Gorgone.

Modifica apportata:

composizione (limitatamente agli eccipienti): 1 flacone da 25 mg contiene: principio attivo: invariato; eccipienti: mannitolo mg 25; sodio idrossido e/o acido cloridrico q.b. a pH.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 10 gennaio 1994.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 9/1994 del 5 gennaio 1994

Specialità medicinale: «CLISMA FLEET» scatola da 1 a 4 flaconi.

Titolare: A.I.C.: Sofar S.p.a., con sede legale in Milano, via Ramazzini, 5.

Modifiche apportate:

denominazione: la specialità medicinale è ora denominata «CLISMA-LAX».

Numeri A.I.C.:

scatola da 1 flacone - A.I.C.: n. 024995033 (in base 10) 0RUT6T (in base 32);

scatola da 4 flaconi - A.I.C.: n. 024995045 (in base 10) 0RUT75 (in base 32).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 10 gennaio 1994.

I lotti già prodotti non possono essere più venduti a decorrere dal 1° agosto 1994.

Provvedimento n. 10/1994 del 5 gennaio 1994

Specialità medicinale: «PHOSPHO-SODA FLEET» flacone da 175 ml e busta monodose da 20 ml in confezione da 2 e 10 buste.

Titolare: A.I.C.: Sofar S.p.a., con sede legale in Milano, via Ramazzini, 5.

Modifiche apportate:

denominazione: la specialità medicinale è ora denominata «Phospho-Lax».

Numeri A.I.C.:

busta monodose da 20 ml - confezione da 2 buste monodose - A.I.C.: n. 024962045 (in base 10) 0RTSZX (in base 32);

busta monodose da 20 ml - confezione da 10 buste monodose - A.I.C.: n. 024962058 (in base 10) 0RTT0B (in base 32);

flacone da 175 ml - A.I.C.: n. 024962060 (in base 10) 0RTT0D (in base 32).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 10 gennaio 1994.

I lotti già prodotti non possono essere più venduti a decorrere dal 1° agosto 1994.

Provvedimento n. 11/1994 del 5 gennaio 1994

Specialità medicinale «BRADORAL» compresse.

Titolare A.I.C.: Zyma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Saronno (Varese), corso Italia, 13.

Modifica apportata: produttore.

La specialità medicinale è ora prodotta e controllata anche dalla società Lisapharma S.p.a., nello stabilimento sito in Erba (Como), via Licinio, 11.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 10 gennaio 1994.

Provvedimento n. 12/1994 del 5 gennaio 1994

Specialità medicinale «ERITROGEN»:

1 flacone liof. × U. 1000 + f. solv.;

1 flacone liof. × U. 2000 + f. solv.;

1 flacone liof. × U. 5000 + f. solv.

Titolare A.I.C.: Boehringer Mannheim GmbH - Sandhofer Strasse 116 - Mannheim (Germania) rappresentata per la vendita in Italia dalla Boehringer Mannheim Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via S. Uguzzone, codice fiscale 04843650153.

Modifica apportata:

titolare A.I.C.: nuovo importatore e distributore per la vendita in Italia: Pieffe Depositi S.a.s., con sede e domicilio fiscale in Formello (Roma), via Formellese km 4,300, codice fiscale 02069670582.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 10 gennaio 1994.

Provvedimento n. 13/1994 del 5 gennaio 1994

Specialità medicinale «PEVARYL» polvere dermatologica 1%.

Titolare A.I.C.: Cilag Ag-Schaffhausen (Svizzera) rappresentata in Italia dalla società Cilag S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Cologno Monzese (Milano), via M. Buonarroti, 23.

Modifica apportata: produttore (limitatamente alle operazioni terminali di confezionamento).

Le operazioni terminali di confezionamento (riempimento del flacone, astucciamento ed inserimento del foglio illustrativo) sono ora effettuate dalla società Cilag Medicamenta LDA nello stabilimento sito in Lisbona (Portogallo).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 10 gennaio 1994.

94A0135

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei metalli preziosi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta L.M.C. International S.p.a., con sede in Milano, via L. di Breme 45, assegnataria del marchio «1140 MI», ha presentato regolare dichiarazione di smarrimento di ventitre punzoni recanti l'impronta del suddetto marchio.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Milano.

94A0107

MINISTERO DELLA DIFESA

Nomina del presidente dell'Istituto nazionale per gli studi ed esperienze di architettura navale

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1993, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1993, registro n. 24 Difesa, foglio n. 222, l'ammiraglio (aus.) Ulderico Grazioli è stato nominato presidente dell'Istituto nazionale per gli studi ed esperienze di architettura navale.

94A0108

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Aggiornamento del rimborso delle spese di amministrazione per le visite di controllo dei lavoratori da parte dei medici INPS

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 dicembre 1993, di concerto con il Ministro della sanità, avente decorrenza dalla data di pubblicazione del presente avviso l'importo fisso di L. 5.000, previsto dall'art. 11 del decreto 15 luglio 1986 è stato rideterminato nella misura di L. 7.000.

94A0109

Ammissione dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Associated Press Italia Photo Communications, in Roma, al trattamento di pensionamento anticipato.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dipendenti dalla S.r.l. Associated Press Italia Photo Communications, con sede in Roma, unità di Milano e Roma, per un ulteriore periodo dal 1° giugno 1993 al 30 novembre 1993.

94A0110

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 20 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. I cotoni di Sondrio, con sede in Sondrio e unità di Sondrio, per il periodo dal 20 aprile 1993 al 19 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1993 con decorrenza 20 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 ottobre 1993.

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993 che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Imec, con sede in Paderno d'Adda (Como) e unità di Paderno d'Adda (Como) e Carvico (Bergamo), per il periodo dal 4 gennaio 1993 al 3 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1992 con decorrenza 4 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 marzo 1993.

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 ottobre 1993 con effetto dal 2 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Comoni, dal 16 luglio 1993 ha incorporato per fusione *Comoni Comtex S.r.l.*, con sede in Monza (Milano) e unità di Monza (Milano), per il periodo dal 2 maggio 1993 al 1° novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 giugno 1993 con decorrenza 2 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 ottobre 1993.

Dal 16 luglio 1993 anche i lavoratori dipendenti da Comoni Comtex S.r.l.;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Comoni Comtex dal 16 luglio 1993 *Comoni S.p.a.*, con sede in Monza (Milano) e unità di Monza (Milano), per il periodo dal 2 novembre 1992 al 1° maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 15 dicembre 1992 con decorrenza 2 novembre 1992

Parere U.R.L.M.O acquisito in data 23 giugno 1993,

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 2 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S.r.l. Comoni Comtex dal 16 luglio 1993 *Comoni S.p.a*, con sede in Monza (Milano) e unità di Monza (Milano), per il periodo dal 2 maggio 1993 al 15 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 giugno 1993 con decorrenza 2 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 ottobre 1993;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 10 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. A.V.I.R. - Aziende vetrarie italiane Ricciardi, con sede in Milano e unità di Corsico (Milano), per il periodo dal 10 agosto 1993 al 9 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 26 luglio 1993 con decorrenza 10 agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 ottobre 1993;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 7 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Gilardini - Divisione accessori (Gruppo Fiat), con sede in Torino e unità di Venaria (Torino), per il periodo dal 7 giugno 1993 al 6 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1993 con decorrenza 7 giugno 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 novembre 1993;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 1° settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Lucchini siderurgica, con sede in Milano e unità di Potenza, per il periodo dal 1° settembre 1993 al 28 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1993 con decorrenza 1° settembre 1993

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 novembre 1993;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Weber (Gruppo Fiat), con sede in Torino e unità di Asti e Modugno (Bari), per il periodo dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 26 luglio 1993 con decorrenza 8 agosto 1993

Parere U.R.L.M.O acquisito in data 29 ottobre 1993;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Confezione Spluga, con sede in Dubino, frazione di Nuova Olonio (Sondrio) e unità di Dubino, frazione di Nuova Olonio (Sondrio), per il periodo dal 5 ottobre 1992 al 4 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1992 con decorrenza 5 ottobre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 marzo 1993,

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 5 ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Confezione Spluga, con sede in Dubino, frazione di Nuova Olonio (Sondrio) e unità di Dubino, frazione di Nuova Olonio (Sondrio), per il periodo dal 5 aprile 1993 al 4 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 30 aprile 1993 con decorrenza 5 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 settembre 1993;

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S.p.a. Indel, con sede in Ospitale di Cadore (Belluno) e unità di Ospitale di Cadore (Belluno), per il periodo dal 23 novembre 1992 al 22 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1992 con decorrenza 23 novembre 1992

Parere U.R.L.M.O acquisito in data 5 marzo 1993.

Contributo addizionale: no, amministrazione controllata dal 30 dicembre 1992.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13328/8 del 20 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 23 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Indel, con sede in Ospitale di Cadore (Belluno) e unità di Ospitale di Cadore (Belluno), per il periodo dal 23 maggio 1993 al 22 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1993 con decorrenza 23 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 ottobre 1993.

Contributo addizionale: no, amministrazione contrallata dal 30 dicembre 1992:

14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 9 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. F.lli Macchi con sede in Gazzada Schianno (Varese) e unità di Gazzada Schianno (Varese), per il periodo dal 9 maggio 1993 all'8 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1993 con decorrenza 9 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 ottobre 1993.

Contributo addizionale: no, amministrazione controllata dal 26 aprile 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 5 ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Rebosio industria elettrotecnica R.I.E. con sede in Pioltello (Milano) e unità di Pioltello (Milano), per il periodo dal 5 aprile 1993 al 4 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1993 con decorrenza 5 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 ottobre 1993.

16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Nuova Siderca mmuna con sede in Berzo Inferiore (Brescia) e unità di Berzo Inferiore (Brescia) e Sellero (Brescia), per il periodo dall'8 marzo 1993 al 7 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1993 con decorrenza 8 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 31 maggio 1993.

Contributo addizionale: no, amministrazione controllata dal 27 aprile 1993.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 9 novembre 1993, n. 13536/46.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Nuova Siderca mmuna, con sede in Berzo Inferiore (Brescia) e unità di Berzo Inferiore (Brescia) e Sellero (Brescia), per il periodo dall'8 settembre 1993 al 7 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 14 ottobre 1993 con decorrenza 9 settembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 novembre 1993.

Contributo addizionale: no, amministrazione controllata dal 27 aprile 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 13 aprile 1992, in favore di un numero massimo di 100 lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Calzificio E. Saladino e Figli, con sede in Arzano (Napoli) e unità di Arzano (Napoli), per il periodo dal 13 aprile 1993 al 12 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 29 aprile 1993 con decorrenza 13 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 30 ottobre 1992 con effetto dal 1° febbraio 1992, in favore di un numero massimo di 100 lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Modena, con sede in Modena e unità di Modena, per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 31 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1993 con decorrenza 1° febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 10 marzo 1993.

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 30 ottobre 1992 con effetto dal 1° febbraio 1992, in favore di un numero massimo di 100 lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Modena con sede in Modena e unità di Modena, per il periodo dal 1° agosto 1993 al 31 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 luglio 1993 con decorrenza 1° agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 settembre 1993.

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale 22 settembre 1992 con effetto dal 1° febbraio 1992, in favore di un numero massimo di 100 lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Sirlite, dal 1° settembre 1993 *Bakelite Italia S.p.a.*, con sede in Milano ora Solbiate Olona (Varese) e unità di Codogno (Milano), Solbiate Olona (Varese) e uffici di Milano, per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 31 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1993 con decorrenza 1° febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 aprile 1993.

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 21 ottobre 1991, in favore di un numero massimo di 100 lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Procond elettronica, con sede in Longarone (Belluno) e unità di Longarone (Belluno), per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 19 febbraio 1993 con decorrenza 1° gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 aprile 1993.

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 21 ottobre 1991, in favore di un numero massimo di 100 lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Procond elettronica, con sede in Longarone (Belluno) e unità di Longarone (Belluno), per il periodo dal 1° luglio 1993 al 21 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 6 agosto 1993 con decorrenza 1 luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 novembre 1993.

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 30 dicembre 1991, in favore di un numero massimo di 100 lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Dalmine A.T.B. (Gruppo Ilva), con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Brescia e Sabbio Bergamasco (Bergamo), per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1993 con decorrenza 1° gennaio 1993

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 maggio 1993,

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 30 dicembre 1991, favore di un numero massimo di 100 lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Dalmine A.T.B. (Gruppo Ilva), con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Brescia e Sabbio Bergamasco (Bergamo), per il periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1993 con decorrenza 1° luglio 1993

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 ottobre 1993,

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 10 febbraio 1992, in favore di un numero massimo di 100 lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Maglificio Raffaella, con sede in Carpi (Modena) e unità di Reggiolo (Reggio Emilia), per il periodo dal 10 febbraio 1993 al 13 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 19 marzo 1993 con decorrenza 10 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 maggio 1993,

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore di un numero massimo di 100 lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Dalmine tubi speciali (Gruppo Dalmine Ilva), con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Costa Volpino (Bergamo), per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1993 con decorrenza 1° gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 maggio 1993,

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore di un numero massimo di 100 lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Dalmine tubi speciali (Gruppo Dalmine Ilva), con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Costa Volpino (Bergamo), per il periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1993 con decorrenza 31 luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 ottobre 1993;

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 19 agosto 1991, in favore di un numero massimo di 100 lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S.p.a. Dataconsyst, con sede in Vimodrone (Milano) e unità di Vimodrone (Milano), per il periodo dal 17 febbraio 1993 al 16 agosto 1993

Istanza aziendale presentata il 18 marzo 1993 con decorrenza 17 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 maggio 1993,

13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 7 gennaio 1992, in favore di un numero massimo di 100 lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S.p.a. Sanson, con sede in Masone (Genova) e unità di Masone (Genova), per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 5 febbraio 1993 con decorrenza 1° gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 maggio 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 7 gennaio 1992, in favore di un numero massimo di 100 lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S.p.a. Sanson, con sede in Masone (Genova) e unità di Masone (Genova), per il periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 21 luglio 1993 con decorrenza 1° luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 25 ottobre 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 9 dicembre 1991, in favore di un numero massimo di 100 lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Interfila, con sede in Milano e unità di Limbiate (Milano), per il periodo dal 9 dicembre 1992 all'8 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1993 con decorrenza 9 dicembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 maggio 1993;

16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 30 ottobre 1992 con effetto dal 7 gennaio 1992, in favore di un numero massimo di 100 lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Venezia, con sede in Mestre (Venezia) e unità di Mestre (Venezia), per il periodo dal 7 gennaio 1993 al 6 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata l'8 gennaio 1993 con decorrenza 7 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 5 marzo 1993

Nota integrativa acquisita in data 9 agosto 1993;

17) in attuazione della delibera C.I.P.I del 13 ottobre 1992 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 30 ottobre 1992 con effetto dal 7 gennaio 1992, in favore di un numero massimo di 100 lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Venezia, con sede in Mestre (Venezia) e unità di Mestre (Venezia) per il periodo dal 7 luglio 1993 al 6 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 6 agosto 1993 con decorrenza 7 luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 novembre 1993:

18) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 1° marzo 1992, in favore di un numero massimo di 100 lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Manifatture lane Gaetano Marzotto e Figli, con sede in Valdagno (Vicenza) e unità di Praia a Mare (Cosenza), per il periodo dal 25 marzo 1993 al 21 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 31 marzo 1993 con decorrenza 21 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O acquisito in data 13 maggio 1993.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993.

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Lampsud, con sede in Acerra (Napoli) e unità di Acerra (Napoli), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 9 settembre 1992 con decorrenza 8 agosto 1992.

Parere U.R.L.M.O acquisito in data 2 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Mareco, con sede in Carinaro (Caserta) e unità di Carinaro e Gricignano (Caserta), per il periodo dal 16 ottobre 1992 al 5 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1992 con decorrenza 6 luglio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 aprile 1993

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13330/4 del 20 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Regla Fiber Glass, con sede in Angri (Salerno) e unità di Angri (Salerno), per il periodo dal 2 marzo 1992 al 30 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 20 marzo 1992 con decorrenza 2 marzo 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 7 agosto 1992.

Nota integrativa acquisita in data 9 aprile 1993;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Regla Fiber Glass, con sede in Angri (Salerno) e unità di Angri (Salerno), per il periodo dal 31 agosto 1992 al 28 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 15 settembre 1992 con decorrenza 2 settembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 dicembre 1992.

Nota integrativa acquisita in data 3 novembre 1993;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore e dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Co El.Mo., con sede in Marcianise (Caserta) e unità di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 1° settembre 1992 al 28 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1992 con decorrenza 1° settembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 marzo 1993.

Nota integrativa acquisita in data 28 ottobre 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13437/21 del 6 ottobre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Denver*, con sede in Milano e stabilimento di Torre Annunziata (Napoli).
periodo. dal 24 gennaio 1991 al 24 luglio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1993;
prima concessione. dal 24 gennaio 1991,
pagamento diretto: no.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 20 settembre 1993, n. 13331.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 3 gennaio 1993. in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. C.I.R. - Cartiera di Chieti, con sede in Chieti e unità di Chieti, per il periodo dal 3 luglio 1993 al 2 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1993 con decorrenza 3 luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 novembre 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 19 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Co Avi. - Consorzio Avicunicolo, con sede in S. Martino in Campo (Perugia), macello di S. Martino in Campo e ufficio di S. Martino in Campo (Perugia), per il periodo dal 19 agosto 1993 al 18 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1993 con decorrenza 19 agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 ottobre 1993.

Limitato macellaz., lavoraz. e commerc.ne prod avicoli - Legge n 240/1984.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Officine sanitarie Foligno*, con sede in Foligno (Perugia) e stabilimento di Foligno (Perugia):
periodo: dal 30 dicembre 1991 al 31 marzo 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 25 marzo 1992;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 1° luglio 1990;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993

1) in attuazione della delibera C I P I del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 febbraio 1993 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p a Intermare sarda, con sede in Cagliari e unità di Arbatax (Nuoro), per il periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1993

Istanza aziendale presentata il 19 luglio 1993 con decorrenza 1° luglio 1993

Parere U R L M O acquisito in data 19 ottobre 1993,

2) in attuazione della delibera C I P I del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 2 dicembre 1992 con effetto dal 1° novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p a Oto Breda sud ora Fissore officine meccaniche con sede in Gioia Tauro (Reggio Calabria) e unità di San Ferdinando (Reggio Calabria), per il periodo dal 1° luglio 1993 al 31 ottobre 1993

Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1993 con decorrenza 1° luglio 1993.

Parere U R L M O acquisito in data 3 novembre 1993,

3) in attuazione della delibera C I P I del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 1° febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S r l Cantiere navale Dante Castracani, con sede in Ancona e unità di Ancona, per il periodo dal 1° agosto 1993 al 31 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata l'8 settembre 1993 con decorrenza 1° agosto 1993.

Parere U R.L M.O acquisito in data 3 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993

1) in attuazione della delibera C.I P I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 2 dicembre 1992 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore di un numero massimo di 100 lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. Breda fucine meridionali, con sede in Bari e unità di Bari, per il periodo dal 2 marzo 1993 al 1° settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 19 marzo 1993 con decorrenza 2 marzo 1993.

Parere U R L.M O acquisito in data 30 aprile 1993,

2) in attuazione della delibera C.I P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 2 dicembre 1992 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore di un numero massimo di 100 lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Breda fucine meridionali, con sede in Bari e unità di Bari, per il periodo dal 2 settembre 1993 al 30 novembre 1993

Istanza aziendale presentata il 7 settembre 1993 con decorrenza 2 settembre 1993.

Parere U.R.L.M O acquisito in data 18 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993

1) in attuazione della delibera C I P I del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 9 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p a Herno, con sede in Lesa (Novara), unità di Lesa (Novara) e Torino, per il periodo dal 9 marzo 1992 all'8 settembre 1992

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1992 con decorrenza 9 marzo 1992

Parere U R L M O acquisito in data 23 maggio 1992

Nota integrativa acquisita in data 19 aprile 1993,

2) in attuazione della delibera C I P I del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p a Elettrolampart, con sede in Varallo Sesia (Vercelli) e unità di Varallo Sesia (Vercelli), per il periodo dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993

Istanza aziendale presentata il 1° marzo 1993 con decorrenza 8 febbraio 1993

Parere U R L M O acquisito in data 22 aprile 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

3) in attuazione della delibera C I P I del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p.a S.M C., con sede in Cologno Monzese (Milano) e unità di Moncalieri (Torino), per il periodo dal 31 gennaio 1993 al 3 luglio 1993

Istanza aziendale presentata il 12 marzo 1993 con decorrenza 31 gennaio 1993

Parere U R L M O acquisito in data 11 maggio 1993

Nota integrativa acquisita in data 30 luglio 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Gruppo plastico industriale, con sede in Nichelino (Torino), unità di Copiano (Pavia), Grugliasco (Torino), Nichelino (Torino), San Benigno (Torino) e uffici enti centrali Grugliasco (Torino), per il periodo dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1993 con decorrenza 8 agosto 1993.

Parere U R.L M O. acquisito in data 29 settembre 1993;

2) in attuazione della delibera C.I P I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p a. Nord elettronica - Gruppo Olivetti, con sede in Altare (Savona) e unità di Altare (Savona), per il periodo dal 2 marzo 1993 al 1° settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1993 con decorrenza 2 marzo 1993

Parere U R L.M O. acquisito in data 5 luglio 1993;

3) in attuazione della delibera C.I.P I del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 5 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S.p a. Fondalpress, con sede in Castell'Alfero (Asti) e unità di Castell'Alfero (Asti), per il periodo dal 5 ottobre 1993 al 4 aprile 1994

Istanza aziendale presentata il 14 ottobre 1993 con decorrenza 5 ottobre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 10 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 ottobre 1993 con effetto dal 7 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Rockwell C.V.C., con sede in Cameri (Novara) e unità di Cameri (Novara), per il periodo dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 settembre 1993 con decorrenza 7 agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 novembre 1993.

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 7 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Boge Italia, con sede in Villar Perosa (Torino) e unità di Villar Perosa (Torino), per il periodo dal 7 settembre 1993 al 6 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993 con decorrenza 7 settembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 novembre 1993.

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 26 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Veitek, con sede in Condove (Torino) e unità di Condove (Torino), per il periodo dal 26 luglio 1993 al 25 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 luglio 1993 con decorrenza 26 luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 novembre 1993.

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993 che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 1° gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Officine grafiche Zeppegno, con sede in Torino e unità di Torino, per il periodo dal 3 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 10 settembre 1993 con decorrenza 1° luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 settembre 1993.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dall'8 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Attrezzature Zeta, con sede in Baveno (Novara) e unità di Baveno (Novara), per il periodo dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 settembre 1993 con decorrenza 8 agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 novembre 1993.

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 1° maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. S.A.I.G., con sede in Giulianova (Teramo) e unità di Giulianova (Teramo), per il periodo dal 1° maggio 1993 al 31 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1993 con decorrenza 1° maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 10 settembre 1993.

94A0045

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Modificazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, dell'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto con riferimento alla società Cir S.p.a. (Comunicazione n. 93011061 del 30 dicembre 1993).

Con comunicazione n. 93005380 del 24 luglio 1992 è stato pubblicato, ai sensi del comma 3 della norma in oggetto, l'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto.

L'ammontare sopra individuato deve essere reso periodicamente noto, sempre a tenore della norma citata, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale o al verificarsi di fatti oggettivamente rilevanti.

Alla data odierna si sono verificati significativi mutamenti nell'azionariato della società in oggetto tali da comportare l'individuazione di un diverso ammontare della partecipazione rilevante per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto, ed il conseguente aggiornamento dei dati riportati negli allegati alla citata comunicazione.

Società con azioni quotate in borsa	% di possesso attuale	% di possesso precedente
Cir S.p.a. (*)	43,37 Carlo De Benedetti	50,68 (Allegato C) Carlo De Benedetti

(*) Società per la quale si rende noto l'ammontare della partecipazione che consente di esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (Allegato *B*).

I criteri di inserimento delle società nei singoli allegati *A*, *B*, *C* e *D* sono individuati nella citata comunicazione n. 93005380 del 24 luglio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 1992.

94A0111

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☏ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☏ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☏ (06) 85082145/85082189

L. 1.300